

CONSULTA DEI LEGALI ITAL-UIL

SALERNO 15 e 16 GENNAIO 2015

DECADENZA E PRESCRIZIONE

NELLE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI

SOMMARIO

<u>Decadenza in generale</u>	pag. 2
<u>La decadenza nelle prestazioni previdenziali</u>	pag. 4
<u>Prescrizione in generale</u>	pag. 14
<u>La prescrizione nelle prestazioni previdenziali</u>	pag. 17
<u>La prescrizione nel settore pubblico</u>	pag. 23
<u>L'obbligo di comunicazione</u>	pag. 24
<u>Il principio della domanda</u>	pag. 25
<u>Le prestazioni INPS</u>	pag. 26
<u>Le prestazioni infortunistiche</u>	pag. 33
<u>Le prestazioni negli ammortizzatori sociali</u>	pag. 38
<u>Le prestazioni di disoccupazione</u>	pag. 43
<u>Le altre prestazioni</u>	pag. 47
<u>L'Actio judicati</u>	pag. 49
ALLEGATI	
A) N. 2 Tabelle riepilogative dei termini	pag. 50
B) Elenco elementi e informazioni ricorrenti	pag. 52
=====	
<u>Indice alfabetico delle prestazioni</u>	pag. 54

*****++

Tanto la prescrizione quanto la decadenza, in tema di diritti disponibili, sono cause di estinzione di un diritto o di un potere. Il diritto alle prestazioni previdenziali può essere soggette a **prescrizione** ovvero a **decadenza**. Esse sono regolate diversamente a seconda che si riferiscano a diritti disponibili ovvero indisponibili.

DECADENZA IN GENERALE

La decadenza è un istituto teso alla certezza dei rapporti giuridici. Consiste **nella fissazione da parte del legislatore (decadenza – da fonte- legale) o in forza di una specifica clausola contrattuale (decadenza – da fonte-contrattuale) di un termine, (ex se perentorio), entro il quale il titolare di un diritto deve compiere una determinata attività, in difetto della quale l'esercizio del diritto è precluso senza riguardo alle circostanze soggettive che hanno determinato l'inutile decorso del termine.**

Nell'ordinamento non esiste una norma che definisce specificamente cosa sia la decadenza e pertanto ci si riferisce **all'art. 2964 c.c.** come primo elemento per la sua qualificazione. Esso recita: *“Quando un diritto deve esercitarsi entro un dato termine sotto pena di decadenza, non si applicano le norme relative alla interruzione della prescrizione. Del pari non si applicano le norme che si riferiscono alla sospensione, salvo che sia disposto altrimenti.”*

Le norme che prevedono la decadenza del diritto indicano il modo in cui il diritto debba essere esercitato. Ed infatti l'art. **2966 c.c.** recita *“La decadenza non è **impedita** se non dal compimento dell'atto previsto dalla legge o dal contratto. Tuttavia se si tratta di un termine stabilito dal contratto o da una norma di legge relativa a diritti disponibili, la decadenza può essere anche impedita dal riconoscimento del diritto proveniente dalla persona contro la quale si deve far valere il diritto soggetto a decadenza”*

Da quanto sopra deriva che:

- a) Il diritto deve essere fatto valere nel termine previsto dalla norma (tralascieremo qui l'esame della decadenza di tipo contrattuale!)
- b) Il termine non può essere "interrotto".
- c) Il termine non può, di norma ("*salvo che sia disposto diversamente*"), essere "sospeso"
- d) La decadenza è **impedita soltanto** dal compimento dell'atto previsto dalla legge (se è prevista una azione giudiziaria, si dovrà far riferimento al deposito in cancelleria del ricorso se è previsto come atto introduttivo per quel tipo di giudizio, alla notifica della citazione per gli altri tipi di giudizio).
- e) Il giudizio di cui sub d), per produrre l'effetto **impeditivo**, deve pervenire alle sue "conseguenze naturali" cioè la pronuncia (il giudizio abbandonato dopo la sua, anche regolare introduzione, non produce l'impedimento della decadenza).
- f) Nel caso in cui la decadenza sia stata impedita, il diritto rimane soggetto alla sola prescrizione (art. 2957 C.C.)
- g) La decadenza posta nell'interesse collettivo (di 'ordine pubblico') può essere rilevata d'ufficio in qualunque stato e grado del giudizio, anche in sede di legittimità.
- h) La parte che vuole avvalersi della estinzione per decadenza (ove alla decadenza non sia sotteso l'interesse pubblico di cui sub g), dovrà (a differenza che per la prescrizione, per la quale la stessa opererà solo a seguito della relativa eccezione) eccepirla e per fare ciò (Cass. SU 10955/2002) ha solo l'onere di indicare il fatto da cui sia desumibile la decorrenza, ma non è tenuta a specificare il "dies a quo" (idem per la prescrizione)
- i) **Il verificarsi della decadenza sostanziale produce l'estinzione del diritto!!!**

DECADENZA IN MATERIA PREVIDENZIALE

Per le prestazioni previdenziali la decadenza è impedita soltanto con la proposizione dell'azione giudiziaria.

La decadenza nel campo previdenziale, che è di tipo sostanziale, è un istituto che trova la sua *ratio legis*, oltre che nella generale certezza dei rapporti giuridici, nella certezza delle determinazioni concernenti erogazioni di spese gravanti sui bilanci pubblici ed è, quindi di 'ordine pubblico'.

La materia è regolata dall'art. 47 del D.P.R. n. 639 del 1970 che ha subito varie modifiche nel tempo. E' stato introdotto anche l'art. 47bis.

Il testo dell'art. 47, dopo le modifiche apportate, da ultimo con l'art. 38 comma 1, lettera d), n. 2 del D.L. 6/7/2011 n. 98, e dall'art. 4 del d.l.19 settembre 1992 . 384 convertito nella L.14 novembre 1992 n. 438, **così recita:**

Art. 47: *“Esauriti i ricorsi in via amministrativa, può essere proposta l'azione dinanzi l'autorità giudiziaria ai sensi degli articoli 459 e seguenti del codice di procedura civile.*

*Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunciata dai competenti organi dell'Istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronuncia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, **computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione (1).***

*Per le controversie in materia di **prestazioni** della gestione di cui **all'articolo 24** della legge 9 marzo 1989, n. 88, l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il **termine di un anno** dalle date di cui al precedente comma, e dall'art. 4 .*

*Dalla data della reiezione della domanda di prestazione decorrono, a favore del ricorrente o dei suoi aventi causa, **gli interessi legali** sulle somme che risultino agli stessi dovute.*

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto ad indicare ai richiedenti le prestazioni o ai loro aventi causa, nel comunicare il provvedimento adottato sulla domanda di prestazione, i gravami che possono essere proposti, a

quali organi debbono essere presentati ed entro quali termini. È tenuto, altresì, a precisare i presupposti ed i termini per l'esperimento dell'azione giudiziaria.

*Le decadenze previste dai commi che precedono si applicano **anche** alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto **l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito**. In tal caso il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte".*

Solo di passaggio si vuole ricordare che la 'novella' dell'art. 38 comma 1, lettera d), n.4 del D.L. 98/11 prevedeva anche che **"Le disposizioni di cui al comma 1, lettera c) e d)** (ndr. la lettera c) riguarda i pagamento spese legali) **si applicano anche ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore del presente decreto"**, (su remissione del Tribunale di Roma con l'ordinanza n. 123 dell'8/2/2012, che aveva evidenziato "violazione del principio di uguaglianza sotto il profilo della irragionevolezza o della disparità di trattamento di situazioni analoghe, a seconda del grado di giustizia della controversia relativa al pagamento dei predetti ratei"). La lettera "d" di tale previsione è stata espunta dall'ordinamento ad opera della **Corte Costituzionale**, con la sentenza n. 69 del 26 marzo 2014, che ha dichiarato **"l'illegittimità costituzionale dell'art. 38 comma 4 della legge 111 del 2011 nella parte che prevede che le disposizioni di cui al comma 1 lettera d) si applicano anche ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore del decreto."** (ndr. non anche della lettera c che riguarda il pagamento delle spese legali!)

Per chi sia interessato si ricorda che la Corte ha fondato la sua decisione, essenzialmente, su due principi che vale la pena di tenere presenti per l'influenza che potrebbero avere in altre questioni previdenziali:

1) il fatto che la norma possa avere natura interpretativa non implica **ex se** la sua legittimità costituzionale circa l'effetto retroattivo, dovendosi sempre accertare se la retroattività (interpretativa o innovativa che sia) della legge trovi adeguata giustificazione sul piano della **ragionevolezza** e "non contrasti con altri valori o interessi costituzionalmente protetti" (Corte cost. n.257/11, n. 74/2008 e n.234/2007) (ndr. quali ad esempio quelli del punto 2);

2) l'efficacia retroattiva della legge trova un **limite** nel **"principio dell'affidamento dei consociati nella certezza dell'ordinamento giuridico"**, il mancato rispetto del quale si risolve in irragionevolezza (Corte Cost. n. 170 e n. 103/2013, n. 71/2001, n.236 e 206/2009).

La decadenza di cui all'art. 47 in esame, così come vigente, è **decadenza sostanziale**, attinente cioè al diritto sostanziale, e non processuale, e cioè non al compimento di atti processuali.

Prestazioni riconosciute solo in parte e crediti accessori

Come si legge dal testo dell'articolo, per 'reagire' avverso tali riconoscimenti/provvedimenti si è sottoposti ai medesimi termini di decadenza, ma **questa regolamentazione è stata introdotta soltanto con la 'novella' del 2011**. In proposito la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione, con ordinanza 6959 del 2012, successiva a quella con cui le S.U. le avevano restituito per l'esame di questo *ius superveniens*, ha confermato la **natura innovativa** della disposizione in esame (così richiamata nella stessa Corte Cost. 69/2014 qui sotto citata)

In precedenza il contrasto giurisprudenziale in argomento aveva dato luogo alla pronuncia delle **Sezioni Unite della Corte di Cassazione del 12/5/2009, n. 12720**, che, ricordato il principio per il quale la decadenza sostanziale "è di ordine pubblico" (artt. 2968 e 2969 c.c.) - in quanto annoverabile fra quelle dettate a protezione dell'interesse alla definitività e certezza delle determinazioni concernenti erogazioni di spese gravanti su bilanci pubblici, ed è pertanto rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, con il solo limite del giudicato, dovendosi escludere la possibilità, per l'ente previdenziale, di rinunciare alla decadenza stessa ovvero di impedirne l'efficacia riconoscendo il diritto ad essa soggetto, (Cass. SU 12720/2009, Cass.2743/1996 Cass.12141/1998), - e rimarcato, altresì, come per il suo carattere parafiscale, la finanza degli enti pubblici gestori delle assicurazioni generali obbligatorie si contraddistingue per l'esistenza di un bilancio alimentato da prelievi obbligatori come i contributi, sicchè **l'ente previdenziale non può rinunciare alle decadenze**, come pure non può derogare negoziabilmente alla disciplina legale di questa, nè riconoscere il diritto soggetto a termine decadenziale con effetti impeditivi del decorso del suddetto termine (Cass., Sez. Un., 3197/1989), **aveva** dettato il principio di diritto in base al quale **allorché la domanda attenga ad uno o più ratei rispetto a una stessa prestazione già riconosciuta dall'istituto previdenziale, la richiesta di pagamento anche di un solo rateo, è un atto di esercizio del diritto idoneo a impedire la decadenza con riguardo alla prestazione dovuta, ed anche in relazione ad ulteriori somme che fossero eventualmente richieste per lo stesso titolo, che non sarebbero altro che una componente del credito previdenziale e che la richiesta di una prestazione previdenziale soddisfatta solo in parte**

impedirebbe definitivamente la decadenza ex art. 47 del D.P.R. n. 639 del 1970, cosicché la richiesta non è assoggettata ad alcun termine di decadenza bensì soltanto a quello di prescrizione.

Dopo un successivo ed ulteriore contrasto giurisprudenziale, che aveva riportato la questione davanti alle Sezioni Unite, nelle more ed in attesa della loro 2° pronuncia il **legislatore è intervenuto**, “scavalcando” la possibile interpretazione giurisprudenziale (che tante energie era stata costretta per lunghi anni a dedicare all’argomento), emanando l'art. 38 comma 1, lettera d), n. 1 del D.L. 6/7/2011 n. 98, che ha aggiunto all’art. 47 all’ultimo comma (sopra riportato nel testo integrale) un ulteriore comma, che recita:

*“Le decadenze previste dai commi che precedono si applicano **anche** alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto **l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito**. In tal caso il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte”.*

Come si vede la scelta del legislatore è stata difforme da quella del “diritto vivente”, e cioè dalla interpretazione dell’art. 47 in parola data dalle S.U. della Cassazione, ed ha voluto maggiormente tutelare il principio pubblicistico riferito alla formazione dei bilanci pubblici accorciando i termini per ‘reagire’ agli errori di accoglimento parziale della prestazione.

Inoltre ha indicato con maggiore chiarezza e certezza il *dies a quo* per il computo del termine facendolo decorrere da quello di comunicazione, ovvero in mancanza, da quello di pagamento della prestazione accolta in parte.

E’ stata poi introdotta una novità in riferimento ai diritto accessori del credito. Va perciò tenuto presente che, a differenza che in passato, è stato introdotto un **termine di decadenza anche per il diritto agli accessori** della prestazione, e quindi agli interessi legali ed alla parte della rivalutazione monetaria che ecceda gli interessi. Conseguentemente gli operatori dovranno comunque effettuare un controllo sulle ‘prime liquidazioni’ ed esaminare se siano stati erogati gli accessori o meno, **scadenando il termine per il coinvolgimento del Legale** per la richiesta giudiziale degli interessi e rivalutazione non corrisposti, in modo tale che al Legale stesso sia lasciato anche il tempo per proporre la relativa azione giudiziale.

Riguardo alle prestazioni domandate si deve ancora tenere presente che la normativa di cui all'art. 47 D.P.R. 639/70, come già modificato dall'art. 4 D.L. 383/92, commina la decadenza con **due termini diversi** a seconda se si tratti di **“trattamento pensionistico”** (tre anni) ovvero di **“prestazioni”** della gestione di cui all'articolo 24 della legge n. 88/1989 (un anno). Per brevità queste ultime vengono chiamate **“prestazioni temporanee”**.

Solo rispetto a **queste ultime**, ove si verifichi la decadenza, il relativo diritto si **estingue**, mentre le **prestazioni pensionistiche** costituiscono oggetto di diritto indisponibile ed imprescrittibile, e la relativa decadenza opera la inammissibilità della domanda giudiziale che si fonda sulla domanda amministrativa per la quale si sia verificata la decadenza.

Chiarita la questione della applicabilità della decadenza alle domande relative a prestazioni parzialmente accolte (cui però bisogna dedicare attenzione) e, risolto dal Giudice il problema dell'applicabilità, o meglio affermata la inapplicabilità della 'novella 2011' ai giudizi in corso, la complessa problematica derivante dalle richiamate disposizione è stata affrontata dall'Inps nella **circolare n. 95 del 31 luglio 2014**, il cui contenuto riteniamo opportuno integralmente riassumere.

Quando le norme usano l'espressione "riconoscimento della prestazione" fanno sicuramente riferimento **alla prima liquidazione** che, secondo il nuovo testo dell'art. 47, **non riconosca integralmente quanto spetta al pensionato.** Sono quindi provvedimenti per i quali è possibile far valere, davanti al Giudice, profili di illegittimità relativi a:

- errori di calcolo;
- errate applicazioni delle disposizioni normative,
- disconoscimento di una componente del rapporto assicurativo e quindi risulti un mancato o erroneo riconoscimento:

a) della contribuzione effettiva regolarmente versata:

b) della contribuzione figurativa da accredinarsi d'ufficio perché conosciuti dall'Inps;

c) di una prestazione accessoria (come la maggiorazione sociale e l'integrazione al minimo, quando l'Inps possiede gli elementi e le informazioni necessarie quali ad esempio i redditi rilevanti ad una corretta liquidazione) . Qui torna utile tenere presente quel principio della **“fisiologica sfasatura”** tra il momento conoscitivo dei fatti e quello della decisione da parte dell'Ente, che le Sezioni Unite del 1995 avevano posto in rilievo nell'ambito dell'indebito pensionistico,

per verificare la correttezza dell'operato dell'Inps e la ripetibilità delle somme, indebitamente versate per errore, rispetto alla normativa dell'art. 13 della legge 412/91;

d) della contribuzione figurativa da accreditarsi a domanda;

e) della contribuzione da riscatto;

f) dei benefici di maggiorazioni contributive (come esposizione all'amianto, lavoro svolto da persone non vedenti, lavoro svolto da sordomuti e invalidi con grado di invalidità superiore al 74%).

Per le ultime tre ipotesi la relativa domanda o istanza deve risultare presentata alla data di liquidazione della pensione.

Decorrenza del termine di decadenza.

Il termine triennale per la proposizione dell'azione giudiziaria decorre:

a) **dalla ricezione del provvedimento** o (in mancanza di provvedimento ovvero di sua comunicazione: rispetto a quest'ultima fare attenzione ai modelli di calcolo pervenuti dall'Inps che possono avere contenuto implicito "di comunicazione")

b) **dalla data di riscossione del primo rateo.** La norma non usa il termine riscossione, ma quello di "pagamento". Si deve, però, ricordare che il credito previdenziale è "portabile", e quindi va pagato al domicilio (ovvero c/c bancario) del creditore/pensionato; pertanto si deve far riferimento a questo momento come *dies a quo*.

Decorso il termine triennale i ricorsi o le domande di riesame sono dichiarati **inammissibili**.

Per evitare le decadenze, e quindi di produrre danni rimborsabili all'assistito (con responsabilità del Patronato e dell'operatore!) è quindi opportuno, ma si dovrebbe dire **NECESSARIO**, tenere uno **SCADENZARIO** nel quale annotare, al momento della prima lavorazione della pratica, non solo la data di compimento dell'atto rilevante, ma anche la data di scadenza del termine di decadenza. Quindi, nel caso in esame, è certamente utile, subito dopo la prima liquidazione, annotare il termine per la proposizione dell'azione giudiziaria. Infatti il ricorso ex art. 46 della legge 88/89 avverso il provvedimento di riconoscimento parziale della prestazione **non interrompe e non sospende il termine per la proposizione dell'azione giudiziaria.**

La sopradetta circolare n. 95/2014 contiene uno schema riepilogativo, per ciascuna prestazione pensionistica, degli elementi e delle informazioni

maggiormente ricorrenti che incidono sulla integrale liquidazione della prestazione.

Tale schema è riprodotto in calce presente lavoro.

La stessa circolare affronta alcuni **problemi particolari da tenere presenti**:

1) I supplementi di pensione

Poiché tali supplementi sono relativi a contribuzione successiva alla decorrenza della pensione, il provvedimento di riconoscimento del supplemento non può che essere equiparato al provvedimento di prima liquidazione.

2) Le sopravvenienze

Può verificarsi che **fatti sopravvenuti** rendano parziale il pagamento della prestazione, come nel caso di nuove disposizioni di legge diano diritto ad un ricalcolo della prestazione ovvero di posizione contributiva "arricchita" da vicende non definite al momento della liquidazione per periodi anteriori alla liquidazione, l'istanza per il riconoscimento della maggiore prestazione **può essere presentata in qualsiasi momento senza limiti di tempo** ma i ratei arretrati sono soggetti alla prescrizione quinquennale.

3) L'errata ricostituzione per fatti sopravvenuti

Poiché il comma 6 dell'art. 47 è riferito ai provvedimenti di prima liquidazione, non è ammessa una applicazione estensiva della decadenza e pertanto in caso in cui la ricostituzione "a domanda" o "d'ufficio" per fatti sopravvenuti sia viziata per errore di calcolo, per erronea applicazione di norme di legge o perché non riconosce una componente della posizione contributiva, la **domanda non soggiace a termini di decadenza** ma solo alla prescrizione quinquennale dei ratei pregressi.

4) Errato calcolo di prime liquidazioni parziali

Se il provvedimento di prima liquidazione è stato oggetto di un primo provvedimento ed è stato effettuato dall'INPS un successivo provvedimento di ricalcolo (anch'esso parziale), il conseguente giudizio è soggetto alla decadenza triennale che decorre dal provvedimento di prima liquidazione.

Ricorso amm.tivo su provvedimento di riconoscimento parziale della prestazione.

Avverso il provvedimento che riconosce parzialmente la prestazione è **opportuno presentare ricorso amministrativo** ai sensi dell'art. 46 della legge 88/89 nei termini di cui al comma 6 dell'art. 47 del d.p.r. 639/70.

Ma attenzione perché, come già detto, tale ricorso non interrompe nè sospende il termine di decadenza per la proposizione dell'azione giudiziaria

Effetti della decadenza.

ai sensi dell'art. 47 comma 2

Decorso il termine di decadenza non sono ammissibili ricorsi o istanze di riesame, ma è ammissibile **una nuova domanda di pensione** per il principio di indisponibilità del diritto previdenziale (Corte Cost. 246/1992) ma la decadenza si estende ai ratei pregressi, principio ripetuto anche nella circolare 95 del 31.07.2'14 dell'INPS. Ovviamente per la nuova domanda dovranno ricorrere i requisiti richiesti per la prestazione domandata.

Una **specificità particolare** è stata rilevata in tema di **beneficio** da esposizione ultradecennale costante **all'amianto.**

Anche per un simile beneficio è stato ritenuto che la decadenza di cui all'art. 47 D.P.R. n.639/70 (Cass. nn.12685/2008 e n. 3605, 4695, 6382/2012; ord. nn. 7138, 8926,12052/2011, n. 1629/2012; sent. 11094 e 11400/2012) operi in quanto il beneficio incide sul diritto a pensione ovvero sulla sua misura e non costituisce diritto al ricalcolo ovvero ad una rivalutazione della pensione, ma costituisce diritto ad un beneficio dotato di specifica individualità e autonomia con presupposti propri e distinti da quelli in base ai quali era sorto il diritto a pensione, tanto che i fatti e la loro durata non erano/sono conosciuti dall'INPS ma solo dall'interessato che deve renderglieli noti con apposita domanda amministrativa. Cass. n.17500 del 31.07.2014 conclude che trattandosi *“di rivalutare non già i singoli ratei, bensì i contributi previdenziali necessari a calcolare la pensione originaria, non c'è ragione di non applicare le disposizioni legislative sulla decadenza”*. In relazione, poi, agli **effetti della decadenza verificatasi nel caso da essa esaminato di beneficio amianto** la medesima sentenza (Cass. n.17500 del 31/07/2014) ha ritenuto *“Priva di fondamento la tesi, accolta dalla sentenza impugnata (CdA Firenze), diretta a valorizzare la presentazione di una **seconda domanda**, posteriore alla già maturatasi decadenza; la funzione della decadenza sostanziale è infatti quella di tutelare la certezza delle determinazioni concernenti le erogazioni di spese gravanti sui bilanci pubblici (Cass.S.U. n.12718/2009) e tale funzione (e quindi la stessa concreta utilità della predisposizione di un meccanismo decadenziale) verrebbe immediatamente frustrata ove si ritenesse che la semplice riproposizione della*

domanda consentisse il venir meno degli effetti decadenziali già verificatisi.” In tal modo è stata ribadita Cass. n. 8926/2011.

Simili conclusioni vanno tenute in grande considerazione soprattutto per gli effetti che il principio enunciato riguardo alla ripetizione della domanda ('seconda domanda'), è suscettibile di avere sulle altre e varie possibili prestazioni che l'interessato possa domandare.

In particolare quando la domanda ha ad oggetto una prestazione "non-pensione", come è il caso delle prestazioni temporanee, è evidente che decorso il termine di decadenza il relativo diritto si estingue, mentre, per quanto detto sopra e cioè per la natura imprescrittibile ed indisponibile del diritto a pensione, il diritto a quest'ultima non si estingue, producendosi l'effetto estintivo soltanto in riferimento ai ratei di pensione antecedenti alla data della seconda domanda.

Tornando alla sentenza sopra riportata (Cass. n.17500 del 31.07.2014), secondo nostre valutazioni, una conclusione come quella della Corte non può essere condivisa.

Intanto va evidenziato che nel caso specifico la seconda domanda era stata avanzata nei termini all'epoca previsti per la domanda dei benefici-amianto.

Qui ci si domanda, se il beneficio-amianto "*è dotato di una sua specifica individualità ed autonomia*" e si fonda su fatti-presupposti autonomi rispetto ai fatti originari della pensione cui accede assurgendo a diritto autonomo, come non assimilare sostanzialmente questo "diritto al beneficio" allo stesso "diritto a pensione", stanti gli effetti che esso comporta per l'assicurato e vista la volontà del legislatore di voler indennizzare il rischio corso dall'assicurato che potrebbe comportare conseguenze negative sulla sua integrità psicofisica (garantita a sua volta dalla Costituzione) anche a distanza di molti anni dalla esposizione e dallo stesso pensionamento? E comunque, se questa sostanziale assimilazione avesse, come riteniamo, un senso, come coordinarlo con la incontrovertita imprescrittibilità ed indisponibilità del diritto a pensione, nonché con quanto affermato dallo stesso INPS al punto 5.1 della **circolare n. 95 del 2014** ove si afferma: "***E' ammissibile una nuova domanda della prestazione, stante il principio dell'indisponibilità del diritto previdenziale (Corte Costituzionale n. 246/1992). In tal caso la decorrenza della prestazione è determinata in considerazione della nuova domanda, senza corresponsione di ratei pregressi.***" Quest'ultima affermazione,

infine, a nostro avviso, fa giustizia anche del dubbio (ipotizzato dalla sentenza) sulla frustrazione della *stessa "concreta utilità della predisposizione di un meccanismo decadenziale"*, dovendosi incentrare la risposta sul fatto che "l'utile sociale" si ferma soltanto alla perdita per l'assicurato (=guadagno per il bilancio pubblico) dei ratei pregressi, senza estendersi automaticamente ai ratei 'futuri', anche perché ci sembra eccessivo che si pretenda di fare il bilancio pubblico con le quote di ratei previdenziali che i lavoratori/pensionati dovrebbero percepire nel futuro!

Infine, ricordiamo ancora che, **ai sensi dell'art. 47 comma 6**, il decorso del termine di decadenza rende inammissibili ricorsi ed istanze di revisione, incidendo, quindi sul diritto, estinguendolo, salvo che per il diritto a pensione, essendo questo imprescrittibile ed indisponibile.

LA PRESCRIZIONE IN GENERALE

Anche la prescrizione è un istituto teso alla certezza dei rapporti giuridici, ma essa costituisce una 'normale' causa di estinzione di qualsiasi diritto, tranne quelli indisponibili e quelli espressamente esclusi dalla prescrizione.

L'Art. 2934 c.c. recita: "*Ogni diritto si estingue per prescrizione quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge.*

Non sono soggetti a prescrizione i diritti indisponibili e gli altri diritti indicati dalla legge"

Si tratta come detto di una generale causa di estinzione e si riferisce a tutti i diritti. Ne sono esclusi i diritti indisponibili ed imprescrittibili, come per la decadenza, ma per quest'ultima occorre una norma che in positivo 'commini' la decadenza stessa rispetto al singolo diritto preso in esame, mentre circa la prescrizione occorre che la norma escluda il diritto dalla prescrizione stessa prevista per tutti i diritti.

L'ordinamento non indica uno specifico atto da compiere di volta in volta, ma si riferisce genericamente al mancato esercizio di ogni diritto, restando quindi idoneo qualsiasi atto che comporti 'esercizio del diritto'

La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere (art. 2935 c.c.).

Gli **artt. 2936-2940** c.c. precisano quanto segue

Art. 2936 : è nullo ogni patto diretto a **modificare** la disciplina legale della prescrizione.

Art. 2937 : non può **rinunciare** alla prescrizione chi non può disporre validamente del diritto. Si può rinunciare alla prescrizione **solo quando questa è compiuta**. La rinuncia può risultare da un fatto incompatibile con la volontà di avvalersi della prescrizione.

Art. 2938: Il giudice non può applicare d'ufficio la prescrizione non opposta.

Art. 2939: La prescrizione può essere opposta dai creditori e da chiunque vi abbia interesse qualora la parte non la faccia valere. Può essere opposta anche se la parte vi ha rinunciato

Art. 2940 Non è ammessa la ripetizione di ciò che è stato spontaneamente pagato in adempimento di un debito prescritto.

Inoltre la prescrizione può essere sospesa nei casi previsti dagli artt. 2941 e 2942 c.c. e può essere interrotta secondo le regole di cui agli artt. 2943-2945 (anche dal riconoscimento del debito da parte del debitore)

Interruzione della prescrizione

Il decorso della prescrizione è **interrotto** (art 2943 c.):

a) dalla proposizione (notificazione) dell'azione giudiziaria (cognitiva, conservativa, esecutiva) anche se il giudice fosse incompetente;

b) dalla proposizione di una domanda nel corso di un giudizio.

La prescrizione non decorre nel corso di un giudizio fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza. Se il processo si estingue rimane fermo soltanto l'effetto interruttivo dell'atto introduttivo ed il termine di prescrizione ricomincia a decorrere dalla data dell'atto stesso (art. 2945 c.c.)

c) nel caso di arbitrato la prescrizione non decorre dal momento della notificazione dell'atto contenente la richiesta di arbitrato sino al momento in cui non è più impugnabile il lodo che definisce il giudizio ovvero se passa in giudicato la sentenza resa nell'impugnazione;

d) **con ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore** ai sensi dell'art. 1219 c.c., e cioè mediante intimazione o richiesta **fatta per iscritto, e cioè con telegramma o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata (pec).**

Requisiti di tale atto stragiudiziale sono:

1) l'indicazione del debitore;

2) l'esplicitazione di una ben determinata pretesa (ad es. pagamento di una somma di denaro);

3) l'espressa intimazione di adempimento (la pura e semplice "riserva di azionare il diritto" non è dichiarazione idonea alla interruzione, così come non lo è la frase "la presente ai fini della interruzione della prescrizione" ove non si richieda l'adempimento);

e) dal riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale il diritto stesso può essere fatto valere (art. 2944 c.c.).

Nei casi di cui alle lettere d) ed e) per effetto dell'interruzione inizia a decorrere un nuovo intero periodo di prescrizione.

L'atto interruttivo stragiudiziale produce i suoi effetti solo dal momento in cui perviene a conoscenza del destinatario (art. 1334 c.c.), conoscenza che è presunta nel momento in cui giunge all'indirizzo del destinatario (art. 1335 c.c.).

L'atto stragiudiziale teso ad interrompere la prescrizione è di solito compiuto dal creditore, ma può essere inviato anche dal difensore del creditore (Cass. 22 febbraio 2006 n. 3873) e può essere ricevuto, oltre che dal debitore, anche dal difensore (in sede stragiudiziale) del debitore (Cass. 28 agosto 2003 n. 12617) in base al principio per cui il difensore è da ritenere legittimato a rappresentare la parte per aver condotto a suo nome o tentativo di conciliazione, anche se la procura non è stata rilasciata in forma scritta. (Cass. 5 dicembre 2011 n. 25984),

Sospensione della prescrizione

La prescrizione rimane **sospesa** nei casi previsti dagli artt. 2941 e 2942 c.c., ovvero nei casi in cui la legge lo prevede espressamente, nel senso che il suo computo, al cessare della relativa causa di sospensione, riprende a decorrere dal punto esatto in cui era rimasto sospeso: in buona sostanza si tiene conto del tempo già trascorso dal *dies a quo*, e cioè dall'inizio di decorrenza della prescrizione fino all'inizio della sospensione. Essa differisce, quindi, dalla interruzione perché in riferimento a quest'ultima, una volta cessata la causa di interruzione, inizia a computarsi un nuovo ed intero periodo di prescrizione.

L'art. 2941 così dispone:

La prescrizione rimane sospesa:

- 1) *Tra i coniugi*
- 2) *Tra chi esercita la potestà di cui all'art. 316 o i poteri ad essa inerenti e le persona che vi sono sottoposte*
- 3) *Tra il tutore e il minore*
- 4) *Tra il curatore ed il minore emancipato o l'inabilitato*
- 5) *Tra l'eredita e l'eredità accettata con beneficio di inventario*
- 6) *Tra le persone i cui beni sono sottoposti all'amministrazione altrui*
- 7) *Tra le persone giuridiche ed i loro amministratori*
- 8) *Tra il debitore che ha dolosamente occultato l'esistenza del debito ed il creditore.*

L'art. 2942 così dispone:

La prescrizione rimane sospesa:

- 1) *Per i minori non emancipati per il tempo in cui non hanno un legale rappresentante*
Contro i militari in servizio

Eccezione di prescrizione

Come già detto (Art. 2938), la prescrizione **non può essere rilevata d'ufficio** dal giudice e pertanto la parte che intende avvalersene deve eccepirla espressamente. In oltre a tale fine la parte eccepiente ha l'onere di indicare il

fatto da cui sia desumibile la decorrenza della prescrizione, ma non è tenuta a specificare il "dies a quo" e neppure a tipizzarla (indicare espressamente di quale intenda avvalersi), in quanto in entrambi i casi si tratta di "*quaestiones iuris*".

PRESCRIZIONE DEI DIRITTI PREVIDENZIALI

La prescrizione del diritto alle prestazioni pensionistiche

Si è sopra ricordato come l'art. 47 DPR 639/70 abbia comminato in maniera diversa la **decadenza** circa le **pensioni** e le **prestazioni previdenziali temporanee**.

Ora va ricordato ancora una volta che solo rispetto a queste ultime prestazioni è ipotizzabile la **prescrizione** del relativo diritto, mentre le prestazioni pensionistiche costituiscono oggetto di diritto indisponibile ed imprescrittibile.

Un piccolo inciso è d'obbligo in tema di imprescrittibilità della pensione.

Perdita della pensione per prescrizione dei contributi dovuto dall'azienda

Nonostante quanto appena detto, si può correre il rischio di perdere del tutto il trattamento pensionistico (nonostante che sia imprescrittibile), per il fatto che lo stesso è connesso strettamente alla contribuzione dovuta dal datore di lavoro.

L'obbligo del pagamento dei contributi da parte del datore di lavoro si prescrive in **cinque anni** (L. 335/95). In proposito l'Inps ha fornito i necessari chiarimenti con la circ. 31/2012 e con il messaggio 8447 del 16/5/2012.

Se il pagamento non avviene nei cinque anni il lavoratore rischia di perdere il diritto stesso alla prestazione anche pensionistica, poiché il principio della automaticità delle prestazioni (in base al quale anche se l'Inps non recupera i contributi dal datore di lavoro è ugualmente tenuto ad erogare le prestazioni previste per la contribuzione che avrebbe dovuto recuperare) non si applica quando è intervenuta la prescrizione del diritto dell'INPS ai contributi. Tale rischio può essere evitato se il lavoratore o i suoi superstiti presentano entro i 5 anni una denuncia all'Inps ai sensi dell'art. 3, comma 9, lettera a) ultimo periodo della L. 335/95. Si verifica in tal caso il meccanismo dell'allungamento della prescrizione da 5 a 10 anni. La prescrizione non si allunga in presenza di denuncia presentata da terzi ovvero in presenza di atti o verbali contenenti la contestazione dell'omissione contributiva.

Nel caso di denuncia deve essere cura dell'INPS attivarsi tempestivamente e procedere al recupero della contribuzione

Riprendendo il discorso va tenuto presente che ulteriore specificità, relativa però ad entrambe le tipologie di prestazioni previdenziali (pensioni e prestazioni temporanee), ed introdotta sempre dall'art. 38 comma 1, lettera d), **n. 2** del D.L. 6/7/2011 n. 98, riguarda la **prescrizione e si riferisce ai ratei delle prestazioni stesse.**

Tale **art. 38** ha aggiunto all'art. 47, sopra commentato, l'**art. 47/bis** che recita:

Art. 47/bis

1. *Si **prescrivono in cinque anni i ratei arretrati**, ancorché **non liquidati** e dovuti a seguito di **pronuncia giudiziale dichiarativa del relativo diritto, dei trattamenti pensionistici, nonché delle prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88**, (ndr. prestazioni temporanee, e cioè "**non pensionistiche**") o **delle relative differenze dovute a seguito di riliquidazioni.***

Durata della prescrizione:

L'art. 38, comma 1, lettera d), **n. 2** del D.L. 6/7/2011 n. 98, ha aggiunto all'art. 47 del D.P.R. 639/1970, l'**art. 47/bis** qui sopra riportato, **che ha uniformato a 5 anni** il termine di prescrizione per tutti i ratei di prestazioni sia pensionistiche (prima parte), che temporanee e comunque non pensionistiche (seconda parte). Conseguentemente l'introduzione del **nuovo generalizzato termine quinquennale** ha comportato la necessità di computarlo tenendo conto da un lato della data di maturazione del singolo rateo (dal momento che la prescrizione opera su ciascun singolo rateo, e non, ovviamente, sugli arretrati nel loro insieme) e dall'altro della data di entrata in vigore della norma, e cioè del 06.07.2011.

Fino a tale data per le **prestazioni pensionistiche** la prescrizione dei relativi ratei era **quinquennale** nel caso cui l'Inps aveva riconosciuto e liquidato la prestazione mettendo i ratei stessi a disposizione del pensionato; era, invece, **decennale** negli altri casi, come disponeva l'art. 129 comma 1 del r.d.l. n.1827 del 4 ottobre 1935: principi confermati da tutta la giurisprudenza di legittimità. Per i ratei maturati dal 06.07.2011 in avanti, però, tanto per i ratei di **pensione**, quanto per quelli di **prestazioni temporanee** e comunque "**non pensionistiche**", la prescrizione è divenuta quinquennale: quindi l'Inps è intervenuto sull'argomento con **3 messaggi.**

Con i **messaggi 14490 del 21 luglio 2011 e n. 16032 del 5 agosto 2011** ha dato una prima informazione circa il fatto che l'art. 38 della legge 98/2011 aveva introdotto la prescrizione quinquennale per i ratei sia delle prestazioni pensionistiche che per quelli delle prestazioni di cui all'art. 24 delle legge 88/89 (riforma dell'Inps) e delle differenze per riliquidazioni a seguito di pronuncia giudiziale dichiarativa del diritto. Infine

con il **Messaggio 220 del 24 gennaio 2013** (che ha recepito le indicazioni contenute nella nota 4496 del 24 agosto 2012 de Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali), ha fornito le istruzioni operative. Che sono le seguenti:

- **per i ratei maturati dopo il 6 luglio 2011.**

Il diritto ai ratei arretrati - anche se non liquidati e dovuti a seguito di pronuncia giudiziale dichiarativa del relativo diritto - dei trattamenti pensionistici o delle relative differenze dovute a seguito di riliquidazioni, maturati dopo il 6 luglio 2011 (data di entrata in vigore del citato art. 38), si prescrive in cinque anni (ed a seguito della sentenza della Corte Cost. n. 69 del 2014 si deve ritenere cancellata la indicazione contenuta nell'art. 38 sopra detto "*anche nei casi di giudizi pendenti in primo grado alla predetta data*").

- **per i ratei maturati entro il 6 luglio 2011**

Il diritto ai ratei arretrati - anche se non liquidati e dovuti a seguito di pronuncia giudiziale dichiarativa del relativo diritto - dei trattamenti pensionistici o delle relative differenze dovute a seguito di riliquidazioni, maturati entro il 6 luglio 2011, si prescrive secondo **il seguente meccanismo di "riduzione"** del previgente periodo decennale di prescrizione.

A) Se alla data del 6 luglio 2011 è residuo un periodo di prescrizione **superiore a cinque anni, detto periodo deve essere ridotto a cinque anni (art. 252 disp. attuazione c.p.c.).**

Nel caso in cui sia stata presentata domanda di rateo arretrato, per verificare l'intervenuta prescrizione di quanto maturato entro il 6 luglio 2011 occorre procedere secondo le seguenti modalità operative:

- a) considerare la data di presentazione della domanda di rateo (es. 6 luglio 2010);
- b) considerare il decennio precedente la data di presentazione della domanda (es. 6 luglio 2000).
- c) verificare il termine decennale di prescrizione che residua alla data del 6 luglio 2011 (es. 9 anni, essendo decorso 1 anno dal 6 luglio 2010 al 6 luglio 2011);

d) ridurre a cinque anni il residuo termine decennale di prescrizione da far decorrere dal 6 luglio 2011 (es. il rateo del 6 luglio 2000 si prescrive il 6 luglio 2016).

B) Se alla data del 6 luglio 2011 residua un periodo del previgente termine decennale di prescrizione inferiore a cinque anni, detto periodo non deve essere ridotto e potrà essere fruito per intero.

Nel caso in cui sia stata presentata domanda di rateo arretrato, per verificare l'intervenuta prescrizione di quanto maturato entro il 6 luglio 2011 occorre procedere secondo le seguenti modalità operative:

- a) considerare la data di presentazione della domanda di rateo (es. 6 luglio 2012);
- b) considerare il decennio precedente la data di presentazione della domanda (es. 6 luglio 2002);
- c) verificare il termine decennale di prescrizione che residua alla data del 6 luglio 2011 (es. 1 anno, essendo decorsi 9 anni dal 6 luglio 2002 al 6 luglio 2011);
- d) verificare che la domanda sia stata presentata entro il termine residuale della prescrizione decennale da far decorrere dal 6 luglio 2011 (es. domanda presentata il 6 luglio 2012 entro 1 anno dal 6 luglio 2011, pertanto, il rateo di luglio 2002 non è prescritto).

Tali disposizioni si attengono ai principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità formatasi in occasione della riduzione del termine prescrizione da dieci a cinque anni in materia di obbligo di versamento dei contributi, come operato dall'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995, prendendo soprattutto a base di riferimento interpretativo il disposto normativo di cui all'art. 252 delle Disp. Att. del Codice Civile, norma cui deve attribuirsi valore di regola generale, secondo quanto affermato dalla Corte di Cassazione a **Sezioni Unite con la sentenza n. 6173 del 7 marzo 2008**, con richiamo alla pronuncia della Corte Costituzionale n. 20 del 3 febbraio 1994.

Nello stesso messaggio 220 del 24 gennaio 2013 l'Inps ha affrontato alcuni problemi meno diffusi:

A. Ricostituzioni

Le regole sopra illustrate si applicano anche ai casi di ricostituzione di ufficio. Si ricorda che, in tali casi, il termine di prescrizione del diritto alla ricostituzione decorre dal momento in cui lo stesso può essere fatto valere dall'interessato.

B. Fondo Ferrovie dello Stato S.p.A. e Fondo di quiescenza Poste

Nulla è mutato per gli iscritti al Fondo speciale dipendenti delle Ferrovie dello Stato S.p.A. ed al Fondo di quiescenza Poste, ai quali, in base all'art. 2 del R.D.L.

19 gennaio 1939, n. 295, come modificato dalla L. 7/8/1985 n. 428, il diritto alle rate o quote di rate, anche arretrate, di pensione si prescrive con il decorso di **cinque anni**. Rimangono, pertanto, invariate le istruzioni fornite con il messaggio n. 19508 del 3 settembre 2008 relativamente agli iscritti al Fondo speciale dipendenti delle Ferrovie dello Stato S.p.A.

C. Prescrizione dei ratei dei crediti per invalidità civile

In assenza di esplicito richiamo, nell'ambito del disposto di cui all'art. 47 bis, alle prestazioni di tipo assistenziale, i ratei per crediti a titolo di provvidenze di invalidità civile continuano ad essere assoggettati alla disciplina generale prevista dal codice civile, come segue:

- a) **i ratei già liquidati e non riscossi** dal beneficiario sono assoggettati alla prescrizione **quinquennale** di cui all'art. 2948, n. 4 del codice civile;
- b) **i ratei non ancora liquidati** restano assoggettati alla prescrizione **decennale** ordinaria di cui all'art. 2946 del codice civile.

Durata della prescrizione per prestazioni temporanee ovvero non pensionistiche

Per queste prestazioni data la varietà delle stesse, la disciplina era molto eterogenea. La durata era nella maggior parte dei casi inferiore a quella delle prestazioni pensionistiche.

Così ad es. per le **indennità di malattia e maternità** l'art. 6, ultimo comma, della legge 138 del 1943 stabiliva un termine di prescrizione di **un anno**.

Per l'assegno per il nucleo familiare (ANF) dovuto ai lavoratori dipendenti ed ai pensionati INPS la prescrizione era **quinquennale** (art. 23 del t.u. sugli assegni familiari n. 797 del 1955); lo stesso termine valeva per le quote di **maggiorazione dei lavoratori delle gestioni autonome** (art. comm e cdc) nonché a talune categorie di lavoratori autonomi, atteso che secondo l'interpretazione prevalsa, sono da considerare prestazioni familiari e non prestazioni pensionistiche come invece farebbe intendere il nome (Messaggio INPS 36921 del 2004).

Volendo fare un riepilogo dei termini di prescrizioni delle prestazioni più usuali possiamo trascrivere la tabella prelevata dal Messaggio Inps n. 111 del 2001 che schematizzava le prestazioni ed i relativi termini di decadenza dall'azione giudiziaria e della prescrizione del diritto ai ratei

TABELLA IN VIGORE FINO AL **06.07.2011** DI DECADENZA, E PRESCRIZIONE PER I RATEI, DI PRESTAZIONI TEMPORANEE DOVUTE DALL'INPS - in Messaggio Inps n.111 del 2001

PRESTAZIONI A SOSTEGNO DEL REDDITO	DECADENZA (in anni)	PRESCRIZIONE (in anni)
MOBILITA'	-	10
TS/EDILIZIA	-	2
DS (agr. e non agr)	1	10
TS/DS rimpatriati	1	10
TS/DS frontalieri	1	10
ANF – AF	1	5
ML – MAT	1	1
TBC	1	5
Assegno LSU-LPU	-	10

N.B. Gli interessi legali, per le prestazioni previdenziali sopra elencate, decorrono dal 121° giorno dalla data della domanda, anche se incompleta di documentazione, o dalla successiva data di maturazione del diritto.

PRESCRIZIONE E DECADENZA NEL SETTORE PUBBLICO

Prescrizione e decadenza nelle prestazioni previdenziali nel pubblico impiego.

A causa dei recenti interventi normativi, in tema di prestazioni previdenziali nel pubblico impiego, le peculiarità dei tradizionali istituti della prescrizione e della decadenza hanno oramai un carattere residuale, in quanto la quasi totalità delle prestazioni sono state ricondotte sotto la competenza dell'INPS, con la creazione all'interno di questo Ente di specifici settori di competenza (Gestione ex INPDAP, ex CPDL ecc.). Si rammenta, infatti, che per effetto del d.l. 201/2011 (c.d. *Salva Italia*) convertito con modifiche in l. n. 214/2011, **a partire dal giorno 1 gennaio 2012 l'Inpdap è confluito nell'INPS**, mentre è rimasto soggetto a tutta la precedente legislazione il Comparto "Sicurezza e Difesa" per le ovvie peculiarità servizio offerto dai relativi pubblici dipendenti, il cui rapporto di lavoro non è stato 'contrattualizzato' come quello degli altri

Si vuole immediatamente ricordare che anche nel settore del pubblico impiego, ovviamente, è previsto che il diritto a pensione è imprescrittibile -così come sancito dall'art. 5 del D.P.R. 1092/73 (T.U. Impiegati Civili e Militari dello Stato)- per avere, esso, forza di carattere primario che lo rende appunto indisponibile ed imprescrittibile; tutto ciò, peraltro, in ossequio al precetto costituzionale di cui all'art. 38 Cost., nonché all'art. 2934 c.c.

Permangono però delle tipicità proprie delle prestazioni previdenziali per i dipendenti del pubblico impiego, che saranno oggetto di uno **futuro specifico e successivo** lavoro di riepilogo ed esame, come quello qui effettuato per il lavoro dei datori di lavoro "privati".

L'OBBLIGO DI COMUNICAZIONE

L'art. 47, comma 5, del d.p.r. 14.11.1992, n. 438, dispone quanto segue: gli enti previdenziali sono tenuti *"ad indicare ai richiedenti le prestazioni ed ai loro aventi causa nel comunicare il provvedimento adottato sulla domanda di prestazione, i gravami che possono essere proposti, a quali organi debbono essere presentati ed entro quali termini. Sono tenuti altresì a precisare i presupposti ed i termini per l'esperimento dell'azione giudiziaria"*

Peraltro non tutti i procedimenti amministrativi si chiudono con un provvedimento espresso.

Il procedimento può infatti concludersi senza che l'Inps ne emetta alcuno, **con conseguente formazione del silenzio rigetto.**

Nel ridurre da 10 a 3 anni il termine di decadenza, il legislatore con la disposizione di cui art. 4 del d.l. 384 del 19 settembre 1992 (convertito nella L. 438/92) ha enunciato tre diverse decorrenze: **a)** dalla comunicazione della decisione del ricorso; **b)** dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronuncia di detta decisione; **c)** dalla data di scadenza dei termini per prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione.

Solo nel primo caso l'esistenza di un provvedimento di rigetto del ricorso consente all'Inps di comunicare i modi e termini per l'impugnativa ; con la conseguenza che in difetto di tale comunicazione non interviene la decadenza. Negli altri due casi interviene la decadenza

In tal senso la sentenza della Cassazione n. 25670 del 7.12.2007.

In mancanza di tale indicazione il precedente orientamento giurisprudenziale di legittimità (Cass. 15.11.2004 n. 21595. Cass. 15.12.2005 n. 27627. Cass. 6.4.2006 n. 8001) per il quale non si verificava la decadenza, **è successivamente cambiato** e si può ormai dire che quella mancanza non comporta alcuna conseguenza in ordine alla decadenza che si verifica comunque in caso di mancato esercizio dell'azione,.

IL PRINCIPIO DELLA DOMANDA

Nessun prestazione previdenziale può essere corrisposta senza la presentazione di una domanda.

Solo in alcuni casi la liquidazione della prestazione può avvenire d'ufficio, e in tal caso il diritto è soggetto alla sola prescrizione, ovviamente, poiché la decadenza può essere opposta solo a condizione che sia necessaria, e sia stata quindi proposta, la domanda.

Tali casi sono ad es. i seguenti:

- 1) la trasformazione dell'assegno ordinario di invalidità dopo tre rinnovi in pensione di vecchiaia in presenza dei requisiti anagrafici e contributivi.
- 2) gli aumenti in quota fissa sulla pensione in regime di convenzione internazionale per una pensione superiore al minimo per effetto del pro-rata estero ai sensi dell'art. 10 comma 3 delle legge 160 del 1975, che l'Inps deve appunto corrispondere d'ufficio (in tal senso Cass. 5097 del 27 febbraio 2008) Il pagamento della prestazione è effettuato dall'ente previdenziale ovvero anticipato dal datore di lavoro.

LE PRESTAZIONI INPS

A) La pensione di vecchiaia

Il diritto alla pensione di vecchiaia costituzionalmente garantito (art 38 cost. è indisponibile, **non soggetto a termini di decadenza ed è imprescrittibile.**

La **prescrizione dei ratei** è quinquennale (ogni mese si prescrive il rateo dello stesso mese di 5 anni prima)

La pensione, a domanda, decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il l'assicurato soddisfa i requisiti di età e di contributi. Se al momento della domanda non risultano soddisfatti detti requisiti, la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui vengono raggiunti detti requisiti. **Su richiesta espressa dell'interessato** la pensione (anche se i requisiti sono stati raggiunti prima) si potrà farla decorrere dal mese successivo alla presentazione della domanda.

E' richiesta in ogni caso la cessazione del rapporto di lavoro subordinato, ma non di quello autonomo.

B) Prestazioni legate alla non validità lavorativa dell'assicurato su base contributiva (L.222/1984)

Decorrono dal mese successivo alla presentazione della domanda se risultano soddisfatti tutti i requisiti sanitari e amministrativi.

1) **Assegno ordinario di invalidità:** dura 3 anni e può essere confermato per altri 3 anni, a domanda. Dopo tre riconoscimenti consecutivi l'assegno è confermato definitivamente, salva la facoltà, da parte dell'Ente, di revisione. E' calcolato sulla base della contribuzione esistente. E' integrabile al minimo salvo redditi superiori a due volte l'assegno sociale (tre volte per il coniuge non separato cumulato a quello del coniuge) Non è reversibile ai superstiti. La contribuzione successiva è utile a supplementi di pensione. All'età pensionabile l'assegno si trasforma in pensione di vecchiaia in presenza dei requisiti contributivi. E' incompatibile con l'assegno mensile di assistenza di Invalidità civile.

a. **Requisito sanitario:** capacità lavorativa residua permanente inferiore ad 1/3 in attività lavorativa confacente alle sue attitudini (invalidità superiore al 67%)

b. **Requisito contributivo:** n. 260 contributi settimanali in tutta la vita lavorativa, di cui 152 contributi settimanali negli ultimi tre anni precedenti la domanda, ovvero (alternativa) successivi alla domanda ma precedenti il momento di decorrenza del requisito sanitario (invalidità 1/3) anche in corso di giudizio

c. **Compatibilità con redditi:** L'assegno ordinario consente lo svolgimento dell'attività lavorativa, ma "interagisce" in maniera inversamente proporzionale con il reddito di questa, fino a scomparire del tutto.

2) Pensione di inabilità: è definitiva ed è incompatibile con l'attività lavorativa autonoma o subordinata successiva alla concessione della pensione. Si computa su tutta la contribuzione virtuale che l'assicurato avrebbe se avesse lavorato fino all'età pensionabile. E' reversibile ai superstiti

a. **Requisito Sanitario:** l'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa (invalidità al 100%)

b. **Requisito contributivo:** uguale all'assegno ordinario (250 ctr./sett. in tutta la vita; 152 ctr./sett. negli ultimi 3 anni)

3) Assegno per l'assistenza personale continuativa (Accompagno)

a. **Requisito Sanitario:** non essere in grado di svolgere gli atti quotidiani della vita ovvero di deambulare senza accompagnatore

Le prestazioni n. 2) e 3) sono incompatibili e quindi si **perdono** in caso di:

- svolgimento di qualsiasi attività lavorativa;
- iscrizione negli elenchi di categoria dei lavoratori
- iscrizione in albi professionali e svolgimento di attività autonoma in genere, e presuppongono la rinuncia a qualsiasi trattamento ago o di trattamenti sostitutivi o integrativi .

Prescrizione

I **ratei mensili** anche di queste prestazioni di invalidità, maturati dopo il 06/07/2011, si **prescrivono** nel termine di **cinque anni** in base all'art. 38, comma 1, lettera d), **n. 2** del D.L. 6/7/2011 n. 98, che ha aggiunto all'art. 47, **l'art. 47/bis: quest'ultimo nella sua 'prima parte' ha uniformato il termine di prescrizione per i ratei maturati di pensione.**

C) Prestazioni in caso di morte di un lavoratore

Dal decesso possono derivare due tipologie di prestazioni, pensione ed indennità:

1) Pensione: La domanda per la concessione della pensione ai superstiti può essere presentata in qualsiasi momento successivo alla morte dell'iscritto o del pensionato, tranne nel caso di trattamento indiretto di privilegio (vedi sotto): in questo caso la richiesta va presentata entro e non oltre i cinque anni.

La pensione ai superstiti decorre dal mese successivo alla data del decesso del pensionato o dell'assicurato, indipendentemente dalla data di

presentazione della domanda di pensione. La pensione di reversibilità spetta agli eredi di un **lavoratore pensionato** mentre quella indiretta spetta agli eredi di un **lavoratore non pensionato**.

Essa spetta a titolo proprio e non *iure successionis*, e cioè il relativo diritto non va in successione, poiché tra i contributi pagati ci sono proprio quelli destinati a coprire un simile evento ed il relativo trattamento a beneficio dei superstiti.

Le pensioni ai superstiti possono essere:

- **reversibilità ordinaria** se il pensionato, al momento del decesso, è già titolare di un trattamento di pensione diretta d'anzianità, di vecchiaia, di inabilità o di privilegio fino alla seconda categoria. Per i superstiti del pensionato che godeva di una pensione di privilegio di prima categoria si applica il trattamento speciale triennale, pari all'intero trattamento pagato al deceduto;
- **indiretta ordinaria** se l'iscritto alla data del decesso (avvenuta in attività di servizio) era in possesso di un'anzianità di servizio pari ad almeno 15 anni, oppure di 5 anni di contribuzione, di cui almeno 3 nell'ultimo quinquennio;
- **indiretta di privilegio** (spetta al dipendente pubblico divenuto inabile per patologie derivanti da causa di servizio) se l'iscritto, in possesso di almeno un giorno di servizio, è deceduto in servizio e per causa di servizio;
- **indiretta di inabilità** a seguito del riconoscimento dello stato d'inabilità dell'iscritto, avvenuto in un momento successivo al suo decesso, la cui domanda era stata presentata dall'iscritto.

2) Indennità: la domanda va presentata all'INPS dal coniuge o, in mancanza, dall'orfano o dal nipote

a) Indennità per morte

E'dovuta ai superstiti del lavoratore assicurato fino al 31.12.1995, che non ha raggiunto i requisiti per la pensione e non era, a partire dal 31.12.1995, titolare di pensione diretta, sempre che nessuno dei superstiti abbia i requisiti per ottenere la pensione diretta e, nei cinque anni precedenti la morte, il *de cuius* abbia avuto almeno un anno di contributi. La domanda va presentata entro un anno dalla morte.

b) Indennità una tantum

E'dovuta ai superstiti del lavoratore che abbia iniziato l'attività lavorativa assicurata dal 01/01/1996 senza aver perfezionato i requisiti di assicurazione e di contribuzione previsti per la concessione della pensione ai superstiti e solo nel caso in cui, in relazione alla contribuzione versata, l'assicurato deceduto fosse destinatario di una prestazione pensionistica determinata con il sistema di calcolo contributivo, e sempre che non abbiano diritto a rendite per infortunio sul lavoro o malattia professionale con redditi che non superano i limiti

per la concessione della pensione sociale. In questo caso, **fatta la domanda**, non ci sono termini di decadenza per l'azione giudiziaria.

D) Invalidità civile, cecità e sordità civile handicap e disabilità

La domanda di invalidità civile, non presuppone alcun versamento contributivo, si propone al fine dell'accertamento della propria condizione di invalidità generalmente intesa, e successivamente all'accertamento ad opera della specifica Commissione di Prima Istanza, che invierà al richiedente il verbale con il risultato, spetteranno le prestazioni (economiche o di altro genere, quali ad esempio esenzione-tiket, collocamento al lavoro ecc..) previste per la percentuale di invalidità accertata.

Diverso è l'accertamento della condizione di **"portatore di Handicap"** in quanto trattasi di uno **"status"**, dal cui accertamento scaturiscono vari effetti nei confronti di soggetti diversi tra loro (interessato, datore di lavoro, famiglia che ne cura l'assistenza, ecc..) e per finalità anch'esse diverse tra loro (orari di lavoro, permessi sul lavoro, prestazioni sanitarie, esenzioni da imposte o tasse ecc..).

Le prestazioni economiche di invalidità civile più frequenti sono costituite da:

- 1) **Assegno di mantenimento:** per chi ha una età fino a 65 anni, (successivamente viene trasformato in assegno sociale se ne ricorrono le condizioni) e richiede:
 - a. Requisito sanitario: invalidità superiore al 73%;
 - b. Requisiti socio-economici: reddito inferiore ad un certo limite; non svolgimento attività lavorativa
- 2) **Pensione di invalidità:** per chi ha una età fino a 65 anni (poi viene trasformato in assegno sociale se ne ricorrono le condizioni), e richiede:
 - a. Requisito sanitario: invalidità al 100%
 - b. Requisiti socio-economici: reddito inferiore ad un certo limite cumulativo con i familiari conviventi; non svolgimento di attività lavorativa, ovviamente.
- 3) **Indennità di accompagnamento,** è svincolata dal reddito e dall'età e richiede:
 - a. Requisito sanitario: Inidoneità a svolgere gli atti quotidiani della vita, oppure, inidoneità a deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore
 - b. Requisito extra sanitario: non essere ricoverato in Istituti di cura pubblici o privati con retta a carico dello Stato, e non godere di altro simile trattamento

Queste prestazioni sono state affidate dalla L. 3 agosto 2009 n. 102 all'Inps.

Poiché le domande consistono nella richiesta alla Commissione di Prima Istanza di una valutazione sanitaria, per l'esito negativo della visita (non invalido, ovvero invalido in misura inferiore a quella che l'interessato ritiene 'giusta'), era prevista la possibilità di proporre ricorso amministrativo, ma esso

è stato abolito, solo per l'aspetto sanitario, come si dirà sotto, mentre questo ricorso amministrativo resta in vigore per tutte i casi in cui la domanda sia stata rigettata per motivi diversi da quello sanitario.

Ove il mancato riconoscimento delle prestazioni richieste fosse motivato con la **mancata ricorrenza di requisiti diversi da quelli sanitari**, come già detto, è rimasto in vigore **l'obbligo di proporre ricorso amministrativo**, per poter poi proporre azione giudiziaria che è costituita obbligatoriamente dall'ATPO, già detto.

Per le domande che abbiano ad oggetto il riconoscimento dell'invalidità civile, cecità, handicap, sordomutismo e disabilità per il collocamento, che abbiano avuto esito non soddisfacente, il D.L. 6/07/2011 n.98 (L.111/2011), art. 38 ha **introdotto l'obbligo di proporre**, ai fini del solo accertamento sanitario, un'azione giudiziale di **Accertamento Tecnico Preventivo (in gergo ATPO)**, della cui specificità non si parlerà qui, se non per ricordare che questo procedimento è **soggetto alla decadenza**.

Decadenza dall'azione giudiziaria delle prestazioni di invalidità civile

L'art. 42, comma 3, del D.L. 269/2003 convertito nella L. 326/2003 prevede che nei procedimenti giurisdizionali concernenti l'invalidità civile, la cecità civile, il sordomutismo, l'handicap e la disabilità ai fini del collocamento obbligatorio al lavoro *"la domanda giudiziale è proposta, a pena di decadenza, avanti alla competente autorità giudiziaria entro e non oltre sei mesi dalla data di comunicazione all'interessato del provvedimento emanato in sede amministrativa"*.

Poiché l'art. 47 bis DPR 639/70 (decadenza) nulla dispone per la materia ora in esame, ad essa si applica la normativa di cui al D.L.269/2003 (L.326/32003) art. 42, 4° comma, che ha introdotto, per i soli mancati riconoscimenti delle **condizioni sanitarie**, un **termine di decadenza** per poter procedere ad azione giudiziaria. **Tale termine è di mesi 6 (e non 180 giorni)** decorrenti dalla data della **ricezione della comunicazione** dell'esito negativo della visita ad opera del Commissione di Prima Istanza.

Uguale termine di decadenza vige per le richieste (l'accertamento è però compiuto da una Commissione apposita – detta in gergo “Commissione H”- composta diversamente da quella della invalidità civile) tendenti ad ottenere l'accertamento della condizione di **portatore di handicap**, oggi inserite nel medesimo modulo di richiesta della invalidità civile.

Prescrizione

I ratei per crediti a tali titoli sono assoggettati alla disciplina del codice civile quanto alla prescrizione che:

a) è quinquennale per i ratei già liquidati e non riscossi;

b) è decennale per i ratei non ancora liquidati.

E) Le prestazioni temporanee dell'Inps

La prestazione temporanea erogata dall'INPS differisce dalla pensione soltanto per il tempo 'legale' di sua erogazione determinata in maniera certa dalla legge stessa. Essa è, quindi, soggetta ad un termine finale in senso stretto, e cioè termina indipendentemente dal termine finale cui ciascuno di noi è soggetto per natura. In relazione a tale sua differenziazione, essa non può essere considerata imprescrittibile, nel senso che nessuna norma le ha attribuito una simile 'natura', ed è quindi soggetta sia ai termini di prescrizione che a quelli di decadenza secondo le regole generali del codice civile, ovvero quelle speciali previste.

Recentemente, la più volte richiamata legge 98/2011, col medesimo articolo 38, ha introdotto le novità che abbiamo sopra ricordato sia in tema di decadenza che di prescrizione.

Per la prescrizione, come detto, il legislatore ha introdotto nel D.P.R. 639/1970, l'art. 47/bis che ha uniformato a 5 anni il termine di prescrizione dei ratei delle prestazioni sia **pensionistiche** che **temporanee**. Avendo già trattato la prescrizione dei ratei delle pensioni, si tratteranno ora soltanto la prescrizione di quelli delle prestazioni "non pensionistiche".

Poiché l'art. 47/bis ha richiamato espressamente la Gestione istituita dall' art. 24 della legge 88/1989 (di riordino dell'Inps) che aveva appunto istituito la "Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti", riteniamo utile per facilità di lettura riportarla ben presente la norma:

LEGGE 88/1989 - ARTICOLO N.24

Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti

1. A decorrere dal 1° gennaio **1989**, le gestioni per l'assicurazione contro la **disoccupazione involontaria**, ivi compreso il Fondo di garanzia per il **trattamento di fine rapporto** e per l'assicurazione contro la **tubercolosi**, la cassa per l'**integrazione guadagni** degli operai **dell'industria**, la cassa per l'integrazione guadagni dei lavoratori **dell'edilizia**, la cassa per l'integrazione salariale ai lavoratori **agricoli**, la cassa unica per gli **assegni familiari**, la cassa per il trattamento di **richiamo alle armi** degli impiegati ed operai privati, la gestione per i trattamenti economici di **malattia** di cui all'**articolo 74 della legge 23 dicembre 1978, n. 833**, il Fondo per il **rimpatrio** dei lavoratori extracomunitari istituito dall'**articolo 13 della legge 30 dicembre 1986, n. 943**, ed ogni altra forma di previdenza a carattere temporaneo diversa dalle pensioni, **sono fuse in una unica gestione** che assume la denominazione di "Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti".

2. ... omissis

4. Il bilancio della gestione è unico ed evidenzia per ciascuna forma di previdenza le prestazioni e il correlativo gettito contributivo .

Lo specifico riferimento alle prestazioni erogate dalla Gestione istituita da questa norma (e non alle singole prestazioni ivi 'elencate'), a nostro avviso fa emergere la volontà del legislatore di dettare una regolamentazione generale della prescrizione in materia previdenziale non pensionistica, in modo del tutto uniforme, stabilendo un termine quinquennale per tutte le prestazioni temporanee erogate dalla Gestione, compreso, a nostro avviso, anche i trattamenti di Maternità che l'art. 24 L. 88/89, nel richiamare l'art. 74 L. 833/78 (istitutiva del SSN), non elenca, ma che lo stesso art. 74 ("A decorrere dal 1° gennaio 1980 e sino all'entrata in vigore della legge di riforma del sistema previdenziale l'erogazione delle prestazioni economiche per **malattia** e per **maternità** previste dalle vigenti disposizioni ... è attribuita all'INPS) attribuisce all'Inps e fanno quindi parte della medesima Gestione.

La tipologia di ciascuna prestazione temporanea verrà più avanti molto sommariamente ricordata quando si tratterà degli Ammortizzatori Sociali, insieme ai quali sono inserite, seppur impropriamente in quanto potrebbero non essere ritenute di Ammortizzatori Sociali, anche le prestazioni temporanee di Malattia e Maternità.

PRESTAZIONI INFORTUNISTICHE (INAIL)

Le prestazioni infortunistiche sono elencate all'art. 66 del t.u. 1124 del 30 giugno 1965 e sono le seguenti:

- 1) un'indennità giornaliera per l'inabilità temporanea; per infortunio o malattia professionale;
- 2) una rendita per l'inabilità permanente;
- 3) un assegno per l'assistenza personale continuativa;
- 4) una rendita ai superstiti ed un assegno una volta tantum in caso di morte.

Altre prestazioni sono:

- Indennità per danno biologico
- assegno funerario
- la rendita di passaggio
- assunzione obbligatoria alle imprese private ovvero assegno mensile di incollocabilità
- assegno per infortunio domestico
- prestazioni per malattie o lesioni da radiazioni ionizzanti.

La **prescrizione** in materia infortunistica è disciplinata dagli artt. 111 e 112 del t.u. 1124 del 30 giugno 1985 i quali dispongono quanto segue:

art. 111 – il procedimento contenzioso non può essere istituito se non dopo esaurite tutte pratiche descritte dal presente titolo per la liquidazione in via amministrativa dell'indennità. La prescrizione triennale prevista dall'art. 112 rimane sospesa durante la liquidazione amministrativa dell'indennità. Tale liquidazione peraltro deve essere esaurita nel termine di 150 giorni per il procedimento previsto dall'art. 104 e di 210 giorni per il procedimento di cui all'art. 83 (revisione). Trascorsi tali termini senza che la liquidazione sia avvenuta, l'interessato ha facoltà di proporre l'azione giudiziaria

art. 112 – L'azione per conseguire le prestazioni di cui al presente titolo si prescrive nel termine di tre anni dal giorno dell'infortunio o da quello della manifestazione della malattia professionale. L'azione per riscuotere i premi di assicurazionesi prescrive nel termine di 10 anni dal giorno in cui doveva essere eseguito il pagamento. La

prescrizione dell'azione è interrotta quando gli aventi diritto abbiano iniziato o proseguito le pratiche amministrative o l'azione giudiziaria.

Il giudizio civile non può istituirsi dopo trascorsi tre anni dalla sentenza che ha dichiarato non dover procedere- L'azione di regresso si prescrive nel termine di tre anni dal giorno i cui la sentenza è divenuta irrevocabile.

I problemi derivanti dall'applicazione di queste norme sono stati affrontati e risolti della **Cassazione a Sezioni Unite** con la sentenza n. **783/1999** che nel confermare la natura ordinaria della predetta prescrizione, ha affermato che la sospensione della stessa "permane fino alla definizione del procedimento amministrativo di liquidazione".

La Cassazione ha interpretato questa sentenza in due modi diversi.

Con le sentenze 1532/2007 e 1915/2006 ha infatti affermato che "il termine di prescrizione delle azioni per conseguire le prestazioni di cui all'art. 112 del t.u. è **sospeso** durante la pendenza del procedimento amministrativo **anche ove questo non si concluda nel termine di 150 giorni previsto dalla legge**".

Viceversa con le sentenze 25261/2007 e 17822/2011 la Cassazione ha dichiarato che "anche dopo la sentenza a Sezioni Unite 783/1999, l'art. 111 del d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124 va interpretato nel senso che il decorso dei 150 giorni per la liquidazione in via amministrativa della prestazione indennitaria previsto dal terzo comma della stessa disposizione, senza che l'Istituto si sia pronunciato, comporta **il formarsi del silenzio-rigetto e quindi l'esaurimento del procedimento e con esso la cessazione della sospensione della prescrizione.**

L'Inail ha ovviamente accolto la soluzione per lui più favorevole e con la circolare 42 del 19 settembre 2013 ha disposto per i casi futuri nonché per le fattispecie in istruttoria e per quelle per le quali sono in atto controversie amministrative o giudiziarie comunque non prescritte o decise con sentenza passata in giudicato, debba applicarsi il principio stabilito, in ultimo, dalla sentenza 17822/2011. E pertanto **la sospensione della prescrizione viene a cessare qualora l'Istituto non abbia provveduto nei termini fissati dalla legge,** che sono, ripetiamo 150 giorni (210 per le revisioni) dalla domanda.

Solo per completezza di informazione facciamo rilevare che l'Inail con una nota del Direttore Generale dell'11 febbraio 2000 aveva accolto l'interpretazione sfavorevole per l'Istituto. Riteniamo però che quanto esposto nella circolare 42/2013 non possa essere contestato.

Infatti la domanda amministrativa di prestazione non ha lo stesso effetto di una domanda giudiziale (che come noto interrompe la prescrizione per tutta la durata del processo, se questo perviene al suo epilogo naturale) per il principio generale del contenzioso previdenziale per il quale vi debbono essere tempi per la definizione delle domande **per un interesse pubblico** (Corte Cost. 234/74) che vale anche per i diritti previdenziali imprescrittibili come il diritto alla pensione (Corte Cost. 1481/89 e 11935/2004). D'altronde la questione era stata già risolta dalla Corte Costituzionale con la sentenza 207/97 che ha dichiarato non fondata la questione di costituzionalità dei più volte richiamati comma 2 e 3 del t.u. del 1965 nella parte in cui non prevedono che la prescrizione nel caso di specie rimanga sospesa per un periodo massimo di 150 giorni anzichè estendere tale sospensione all'intera durata del procedimento amministrativo.

Riteniamo quindi che occorre presentare un atto interruttivo della prescrizione come chiarito sopra nelle presenti note.

Indennità giornaliera per infortunio o malattia professionale

La prescrizione **triennale** di questa indennità decorre dalla data dell'infortunio ovvero dalla data in cui si è manifestata la malattia professionale che si verifica nel momento in cui uno o più fattori concorrenti diano la certezza dello stato morboso, della sua eziologia professionale e della riconoscibilità da parte dell'assistito (Corte Cost. sentenza 206 del 1988).

Non spetta per i primi quattro giorni.

Rendita per inabilità permanente a seguito di infortunio

Il termine **triennale** di prescrizione decorre dalla data dell'infortunio ovvero da quando i postumi hanno raggiunto la misura minima indennizzabile.

In tal caso l'onere della prova grava sull'assistito.

La revisione della rendita può avvenire entro 10 anni.

Rendita per inabilità permanente a seguito di malattia professionale

Il termine **triennale** decorre, come affermato dalla Corte Costituzionale (sentenza 206 del 1988) dal momento in cui uno o più fattori concorrenti diano la certezza dello stato morboso, della sua eziologia professionale e della riconoscibilità da parte dell'assistito e sussista un grado invalidante utile a supportare la pretesa, alla data di presentazione della domanda amministrativa

della rendita, fermo restando il diritto dell'Inail di provare che i suddetti elementi sussistevano in data anteriore alla domanda

La revisione della rendita può avvenire più di una volta entro 15 anni (art. 137 del t.u.) ma senza limiti di tempo se la rendita deriva da silicosi ed asbestosi. La revisione riguarda **la modificazione delle condizioni fisiche** senza che l'assistito sia ancora esposto al rischio. In tal caso si parla di **aggravamento**.

Se invece permane l'esposizione al rischio trovano applicazione gli artt. 80 e 131 del t.u. secondo i quali tale esposizione determina una nuova inabilità (superiore alla precedente) che da luogo ad una nuova rendita.

E ciò non solo ovviamente quando la nuova inabilità si verifichi decorsi i quindici anni, ma anche all'interno dei 15 anni (Corte Cost. n. 46 del 12 febbraio 2010)

Si dovrà allora procedere alla costituzione, a domanda, della rendita unica.

Assegno per l'assistenza personale continuativa

E' quello previsto dall'art. 76 del t.u. da non confondere con l'accompagnamento dell'Inps. Spetta in caso di invalidità permanente assoluta nei casi in cui sia indispensabile un'assistenza personale continuativa (anche se effettuata da un familiare); ma non spetta se l'assistito è in un istituto con onere a carico dell'Inail. Consiste in un assegno ad integrazione della rendita e non è cumulabile con altri assegni corrisposti dallo Stato o da altri enti pubblici come l'accompagnamento dell'Inps.

La prescrizione è triennale ex art. 112 t.u.

Il danno biologico (art. 13 d.leg.vo 23 febbraio 2000 n.50)

Il danno biologico. Determinato secondo il decreto ministeriale è liquidato in sostituzione della rendita per inabilità permanente.

Il termine di prescrizione è ancora una volta triennale.

Assunzione obbligatoria nelle imprese private ovvero assegno mensile di incollocabilità (art. 179 e 180 t.u.)

La prescrizione è triennale

Rendita ai superstiti (art. 122 e 123.t.u.)

In caso di evento mortale la **prescrizione del diritto alla rendita** in favore dei superstiti è **di 3 anni** (+ massimo 150 giorni del procedimento amministrativo).

Ma i superstiti debbono chiedere la rendita entro 90 giorni dalla data della morte **a pena di decadenza** (art. 122 del t.u.). A seguito della sentenza della Corte Costituzionale 3 febbraio 1994 n.14 il termine **decorre dalla data di comunicazione da parte dell'Inail** ai superstiti.(art. 123 del t.u.)

Assegno funerario (art. 85 t.u.)

La prescrizione è **triennale**

Rendita di passaggio (Art. 150 t.u.)

L'art. 1 comma 782 delle legge 296/2006 ha esteso dal 1 gennaio 2007 la rendita di passaggio fino a quel momento dovuta per la silicosi e l'asbestosi a tutti i soggetti affetti da malattie professionali.

La richiesta di pagamento della rendita di passaggio deve essere fatta **entro 180 giorni** dall'abbandono del lavoro morbigeno **a pena di decadenza**.

Una volta conseguito **il diritto alla rendita** quest'ultimo si **prescrive in 3 anni** del giorno dell'effettivo abbandono

Prestazioni per infortuni in ambito domestico (L.493/1999)

La prescrizione è **triennale**

Malattie e lesioni da radiazioni ionizzanti

La prescrizione è triennale perché si applica la normativa del t.u. (art. 6 L. 20 febbraio 1958 n. 93)

Le prestazioni si perdono decorsi 10 anni dalla data di cessazione della esposizioni a rischio(Art- 9 L20 febbraio

La rettifica per errore Inail

L'art. art. 9 d.leg.vo 23 maggio 2000 n. 38 stabilisce:

Comma 1. L'Inail, per procedere alla rettifica, ha un termine di 10 anni, unico per tutti i provvedimenti, che decorre dalla data di comunicazione del provvedimento all'interessato, ma in caso di dolo o colpa grave non si applica alcun termine.

Comma 2. Sono irrilevanti le valutazioni effettuate sulla base di criteri anche scientifici sopravvenuti dopo il momento iniziale.

Comma 3. Errori non rettificabili sono quelli rilevati dopo il decennio, ovvero nel decennio, ma accertati con criteri e metodi diversi.

I **Comma 5, 6 e 7** stabiliscono che i soggetti, nei cui confronti si è proceduto a rettifica, possono chiedere il riesame del provvedimento nel **termine prescrizione di tre anni**.

LE PRESTAZIONI NEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI

Gli ammortizzatori in parola sono proprio in questi ultimi giorni del 2014 oggetto di particolare attenzione da parte del Governo che intende, in attuazione della legge di delega “Jobs act”, revisionarli per, tra l’altro, allungarne il tempo di godimento e per ‘coprire’ anche altre categorie di lavoratori non ricompresi nella precedente ASpl.

Il Governo infatti, nella riunione del Consiglio dei Ministri del 24 dicembre 2014, ha ‘licenziato’ il nuovo **Decreto attuativo della delega di cui all’art. 1 comma 2 legge n. 183/2014** avente per oggetto la disciplina della nuova prestazione di assicurazione sociale per l’impiego che più sotto sarà sintetizzato. Vi è da ritenere quindi che le sue previsioni diverranno molto presto norma vigente.

Indicazioni generali e termine di decadenza per la domanda amministrativa

Per ottenere **qualsiasi prestazione** degli “ammortizzatori sociali” è necessaria la presentazione di una **domanda nel termine fissato dalla legge a pena di decadenza**. Inoltre il lavoratore **decade (=perde il diritto all’ammortizzatore sociale) se non abbia provveduto a dare preventiva comunicazione dello svolgimento di altra attività nel periodo in cui fruisce dell’indennità: in tal caso perde l’intera indennità**

Non ha diritto all’indennità e quindi il lavoratore **la perde se:**

- rifiuti di essere impiegato in opere o servizi di pubblica utilità;
- rifiuti di aderire ad un’offerta formativa o di riqualificazione professionale;
- rifiuti altro lavoro con inquadramento in un livello inferiore del 20 per cento;
- rifiuti di essere inviato ad un periodo di reinserimento.

I crediti dei lavoratori ammessi ai benefici si **prescrivono nel termine di cinque anni** come statuito dall’art. 47/bis D.P.R. 639/70.

Decadenza dall’azione giudiziale.

Anche per le prestazioni di “ammortizzatori sociali” è prevista la decadenza di cui all’art. 47 DPR 639/70.

Per la decorrenza del relativo termine vale quanto osservato per le prestazioni pensionistiche, dal momento che il 3° comma di quell’articolo (comma 3°: “*Per le*

controversie in materia di **prestazioni** della gestione di cui **all'articolo 24** della legge 9 marzo 1989, n. 88, **l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalle date di cui al precedente comma**, e dall'art. 4") richiama espressamente il 2° comma, quanto alla decorrenza.

Perdita della pensione per prescrizione dei contributi dovuti dall'azienda

Viceversa l'obbligo del pagamento dei contributi da parte del datore di lavoro si prescrive in cinque anni (L. 335/95). In proposito l'Inps ha fornito i necessari chiarimenti con la circ. 31/2012 e con il messaggio 8447 del 16/5/2012.

Se il pagamento non avviene nei cinque anni il lavoratore rischia di perdere l'importo della prestazione poiché il principio della automaticità non si applica quando è intervenuta la prescrizione. Tale rischio può essere evitato se il lavoratore o i suoi superstiti presentano entro i 5 anni una denuncia all'Inps ai sensi dell'art. 3, comma 9, lettera a) ultimo periodo della L. 335/95. Si verifica in tal caso il meccanismo dell'allungamento della prescrizione da 5 a 10 anni.

La prescrizione non si allunga in presenza di denuncia presentata da terzi ovvero in presenza di atti o verbali contenenti la contestazione dell'omissione contributiva.

Indennità di mobilità L. 23.07.1991 n. 223

Ricordiamo anzitutto che questa prestazione cesserà con il primo gennaio 2017

Decorrenza: dall'ottavo giorno successivo al licenziamento, ovvero, se presentata dopo quel giorno, dalla data di presentazione della domanda.

Decadenza: la domanda va presentata **a pena di decadenza entro 68 giorni dalla data di inizio della** disoccupazione (Cass. SU17389/02). Infatti la legge 223/91 non ha previsto alcuna disposizione in tema e quindi si deve fare ricorso alla normativa generale e cioè all'art. 47 del r.d.l. 1827/35. L'art. 73 secondo comma di tale decreto stabilisce che *"l'indennità di disoccupazione è corrisposta (e quindi diventa indennizzabile) a decorrere dall'ottavo giorno successivo a quello delle cessazione del lavoro"* la domanda deve essere presentata **a pena di decadenza** entro il 68° giorno dalla data del licenziamento. Se il lavoratore ha ricevuto una indennità per mancato preavviso la domanda deve essere presentata sempre **a pena di decadenza** entro il 68° giorno dal termine del preavviso.

Il termine di 68 giorni è **prorogato** in caso di instaurazione di vertenza sindacale e fino all'esito della stessa o della decisione del giudice; il termine è prorogato

anche in caso di **malattia ed infortunio nonché per coloro che iniziano a prestare servizio di leva entro 8 giorni da licenziamento.**

E' incompatibile con la CIG e la CIGS

L'indennità è sospesa in caso di riassunzione a tempo determinato o parziale.

I ratei si prescrivono in **cinque anni**

Mobilità lunga e prorogata art. 6 e art. 7 L. 223/91

Per i ratei la prescrizione è **quinquennale** .

La CIG o CIGO D.L.vo 788/1945

Per i ratei la prescrizione è **quinquennale**

Ci sono profili di incompatibilità:

E' incompatibile con un nuovo rapporto a tempo pieno ed indeterminato

E' compatibile e quindi non si perde con lo svolgimento di attività autonoma o subordinata a tempo determinato e part time con compensi fino a 3.000 euro ad anno in maniera totale e senza comunicazione; oltre 3.000 euro in misura parziale con obbligo di comunicazione.

E' compatibile con lo svolgimento di lavoro accessorio

E' compatibile in toto se la nuova attività di qualsiasi genere ha una collocazione temporale in altre ore della giornata.

E' incompatibile con la CIGS e la mobilità

Cassa integrazione guadagni in agricoltura

La prescrizione dei ratei è **quinquennale**

Cassa integrazione guadagni straordinaria (Cigs)

Per i ratei la prescrizione è **quinquennale**

Per la compatibilità vedi CIG

Cassa integrazione guadagni ordinaria nel settore edile

Per i ratei la prescrizione è **quinquennale**

Per la compatibilità vedi CIG

Integrazione salariale speciale nell'edilizia ex lege 451/94

Per i ratei la prescrizione è **quinquennale**

La prestazione è collegata allo stato di disoccupazione o inoccupazione.

Sono causa di decadenza : a) il rifiuto di partecipare a iniziative di politica attiva proposte dai Centri per l'impiego; b) mancata accettazione di una offerta di lavoro con inquadramento retributivo inferiore del 20% rispetto all'importo lordo delle retribuzioni, in un luogo che disti non più di 50 km. dalla residenza del lavoratore e comunque raggiungibile con i mezzi di trasporto pubblico mediamente in 80 minuti

Integrazione salariale speciale nell'edilizia ex lege 427/75

Poiché il trattamento è sempre inferiore all'ASPI, il lavoratore può presentare domanda per l'ASPI (o se crede per la Mini Aspi a pena di **decadenza** entro 68 gironi dal licenziamento. Al momento della domanda il lavoratore deve dichiarare se chiede l'ASPI o il trattamento ex lege 427/75. **Tenere presente che la scelta ha carattere definitivo** (Messaggio Inps 024694 del 6 novembre 2008) Se il termine per l'ASPI e la Mini Aspi è scaduto, l'interessato può presentare domanda per il trattamento ex lege 427/75 **entro 24 mesi dal licenziamento.**

Le indennità in deroga

Ricordiamo che esistono i seguenti istituti:

- mobilità in deroga (art. 7 L. 223(91)
- cassa integrazione guadagni – CIG- in deroga
- cassa integrazione guadagni – **CIG- in agricoltura in deroga**

I provvedimenti in deroga sono disposti dal Governo con indicazione dei necessari fondi. Essi riguardano di solito singole società ovvero categorie di lavoratori. I provvedimenti che riguardano società che svolgono la loro attività in una sola Regione sono trasmessi in via telematica alla rispettiva Regione che provvede alla stipula d un accordo territoriale. Se l'attività riguarda più Regioni gli accordi sono demandati al Ministero.

Occorre quindi fare riferimento a tali accordi per accertare se vi sono termini di decadenza o di prescrizione, che di solito esistono perché le somme a disposizione sono limitate anche nel tempo.

Ad es. in un accordo della Regione Toscana il termine per la presentazione della domanda è fissato **a pena di decadenza** in 30 o 60 giorni per le diverse categorie di lavoratori.

La prescrizione dei singoli ratei è quinquennale.

Si perde integralmente il diritto alla prestazione se non si dà immediata comunicazione di avere iniziato un nuovo rapporto
E' incompatibile con l'integrazione ordinaria

Ds per i giornalisti (L. 09/12/1955 n. 1022). La domanda deve essere presentata entro 60 giorni dall'inizio della disoccupazione; ma il termine non è perentorio: Se la domanda è presentata successivamente la prestazione decorre al giorno successivo alla domanda ed andrà perduto il periodo tra l'inizio della disoccupazione e il giorno della domanda.

Maternità e paternità

La prescrizione era prevista dall'ultimo comma dell'art. 6 L. 138/1943 nella misura di un anno con decorrenza dalla data di nascita del figlio ovvero dalla data di adozione del figlio. Anche per tali prestazioni, ora, a seguito di quanto sopra detto a commento dell'art. 47/7bis del D.P.R. 639/70, dal 06.07.2011 la prescrizione dei ratei è divenuta di **cinque anni**.

Data la sua novità (ormai non più tale), tra i diritti spettanti al padre si vuole qui ricordare soltanto l'astensione obbligatoria del lavoro di un giorno per il padre, di cui al comma 24 della legge Fornero (98/2012), che deve essere esercitata nei cinque mesi dalla nascita. La comunicazione per iscritto al datore di lavoro del giorno prescelto per astenersi dal lavoro in sostituzione della moglie, deve avvenire almeno 15 giorni prima e quindi va fatta, per rientrare nei cinque mesi, non oltre 4 mesi e 14 giorni.

Malattia

La prescrizione era **annuale** (art. 6 ultimo comma L. 138/1943) e decorre, in caso di pagamento diretto dal giorno successivo alla cessazione **dell'evento**, ma nel caso di pagamento a conguaglio con anticipazione da parte del datore di lavoro, la prescrizione decorre dalla scadenza del periodo di paga nel corso del quale è intervenuta la ripresa dell'attività lavorativa.

Ora, dal 06.07.2011 la prescrizione in parola è divenuta di **cinque anni**.

La malattia deve essere comunicata *on line* all'Inps e al datore di lavoro entro il primo giorno successivo all'insorgenza della stessa, dal medico di famiglia, che deve dare copia al lavoratore. In difetto **si perde** il diritto all'indennità

DISOCCUPAZIONE: ASpl-NASpl

ASPI e Mini Aspi (L. 92/2012)

Attualmente è prevista una indennità per la disoccupazione involontaria (è stata trattata ampiamente nella Consulta dei Legali dell'ITAL del 2014!). Trattasi dell'ASPI introdotta, "in sostituzione" della indennità di disoccupazione, ed anche tale prestazione è, ovviamente, "**temporanea**". **Resterà in vigore fino al 2017, e verrà a brevissimo "sostituita/affiancata" dalla NASPI**, cui si accennerà qui sotto.

Decadenza dalla domanda amministrativa di ASPI/MiniAspi: la domanda deve essere presentata a pena di **decadenza entro due mesi dall'ottavo giorno successivo** alla data di licenziamento. Il trattamento è condizionato dal permanere dello stato di disoccupazione.

Si perde il godimento all'ASPI nei seguenti casi:

- perdita dello stato di disoccupazione;
- nuova occupazione come subordinato per oltre sei mesi, con possibilità di sospensione per durate più brevi e ripresa successiva;
- mancata comunicazione all'Inps dell'inizio attività in forma autonoma;
- acquisizione del diritto all'assegno ordinario di invalidità se il lavoratore non opta per l'ASPI;
- rifiuto di partecipare senza giustificato motivo ad una iniziativa di politica attiva come un corso di formazione o di riqualificazione ovvero non lo frequenta regolarmente;
- mancata accettazione di una offerta di lavoro congrua ovvero di un lavoro con inquadramento in un livello retributivo superiore almeno del 20% all'importo dell'indennità.

Negli ultimi due casi il rifiuto è ammesso se le attività si svolgono in luoghi distanti più di 50 km. dalla residenza del lavoratore o non raggiungibili in 80 minuti con i mezzi pubblici.

- soggiorno all'estero per periodi di lunga durata ma non per brevi periodi (gravi motivi di salute anche di un familiare, lutto, matrimonio, turismo)

Il decreto attuativo dell'art. 1 comma 2 della legge 183/2004 (Riforma del lavoro): NASPI, ASDI, DIS.COLL.

Il decreto in questione introduce e disciplina i tre nuovi ammortizzatori sociali che sono:

Naspi: Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego)

Asdi: Assegno di Disoccupazione

Dis.coll. Indennità di Disoccupazione per i lavori di Collaborazione Coordinata e Continuativa ed a Progetto

Diamo un sommario riepilogo della relativa normativa.

Naspi (Nuova assicurazione sociale per l'impiego)

ART. 1- La Naspi entrata in vigore il **1 maggio 2015** in sostituzione dell'ASPI e Mini Aspi., ha lo scopo di fornire una tutela di sostegno ai lavoratori che abbiano perduto **involontariamente la propria occupazione.**

Art. 2- Destinatari. La Naspi riguarda **tutti i lavoratori** (*esclusi i lavoratori pubblici a tempo indeterminato, gli operai agricoli nonché i co.co.co ed i co.co pro. ai quali si applica la dis. col.*).

Art. 3 - Requisiti. I requisiti richiesti sono i seguenti:

- a) essere in stato di disoccupazione **involontaria**;
- b) poter far valere **almeno 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti**;
- c) poter far valere **almeno 18 giornate di lavoro effettivo nell'ultimo anno.**

La Naspi si applica anche ai lavoratori dimissionari per giusta causa o in **caso di risoluzione consensuale ai sensi dell'art. 7 della legge 604/66.**

ART. 4 - Calcolo e misura. La Naspi è rapportata alla retribuzione spettante imponibile ai fini previdenziali **degli ultimi quattro anni**, comprensiva degli elementi continuativi e non continuativi e delle mensilità aggiuntive, **divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il numero 4,33.** Se la retribuzione è pari o inferiore a €. 1.195,00 nel 2015, è del 75 % della stessa retribuzione (€. 896,25); se la retribuzione è superiore a €. 1.195,00 essa verrà presa a base di calcolo soltanto fino ad un massimo di €. 1.300. Viene ridotta del 3% al mese per ogni mese di godimento oltre il quinto nel 2015 e oltre il quarto nel 2016.

Art. 5 - Durata - La Naspi viene erogata per un numero massimo di settimane pari alla metà delle settimane lavorate dall'interessato negli ultimi 4 anni e quindi per un massimo di 104 settimane

Art. 6 - Presentazione della domanda e decorrenza della prestazione.

La domanda va presentata all'Inps **a pena di decadenza entro due mesi decorrenti dall'ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.**

Spetta a decorrere dal giorno successivo alla presentazione della domanda e, in ogni caso, da **non prima dell'ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto** di lavoro.

Art. 7 - Condizionalità - L'erogazione è condizionata, **a pena di decadenza:** **a)** al permanere dello stato di disoccupazione; **b)** alla regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa nonché ai percorsi di riqualificazione professionale. Sono previste ulteriori misure volte a condizionare la fruizione della Naspi, da determinarsi con il decreto ex art. 1 comma 3 della legge 10/12/2014 n. 183. Sono previste sanzioni -da precisare con decreto entro 90 giorni- in caso di inottemperanza agli obblighi previsti da questo articolo.

Art. 8 Incentivo all'autoimprenditorialità

Prevede l'erogazione in unica soluzione ed in via anticipata dell'intero importo del trattamento, a titolo di incentivo all'avvio di una attività di lavoro autonomo o di attività in forma di impresa individuale o per associarsi in cooperativa. Non dà diritto alla contribuzione figurativa né all'Anf (Assegno per il nucleo Familiare) . La domanda va presentata all'Inps entro 30 giorni dall'inizio della attività. Il lavoratore che instaura un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza della Naspi è tenuto a restituire l'intera somma percepita.

Artt. 9 e 10 - Compatibilità e cumulabilità con rapporto di lavoro subordinato e con lo svolgimento di attività lavorativa in forma autonoma.

Le due norme stabiliscono le condizioni ed i limiti di reddito che consentono lo svolgimento di lavoro subordinato o autonomo.

E' indispensabile darne comunicazione all'Inps **entro un mese dall'inizio della attività.**

Art. 11 – Decadenza=Perdita

Il lavoratore decade dal diritto alla Naspi nei seguenti casi:

- a) perdita dello stato di disoccupazione.
- b) inizio di attività lavorativa subordinata senza avere dato la comunicazione di cui all'art. 9
- c) inizio di attività lavorativa in forma autonoma senza la comunicazione di cui all'art. 10.
- d) raggiungimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia
- f) violazione delle regole di condizionalità di cui all'art. 7 .

Art. 12 -Contribuzione figurativa

Per gli importi di cui all'art.1 comma 4 **ha diritto alla contribuzione figurativa.** Ma dal 2016 la retribuzione è rapportata ad un limite pari a 1,5 volte l'importo della Naspi.

Gli importi sono rivalutati sino alla data di decorrenza della pensione.

Art. 13 - Indennità per alcune categorie di lavoratori

Per i lavoratori delle cooperative ex lege 602/70 e per il personale artistico subordinato l'indennità Naspi spettante è quella della generalità dei lavoratori.

Art. 14 - Norma di rinvio all'Aspi

Si applicano, in quanto compatibili, le norme che regolano l'ASpi

Asdi (Assegno di disoccupazione)

Art. 15 - L'Asdi spetta ai lavoratori **che hanno esaurito la Naspi** per tutta la sua durata, si trovino ancora in stato di disoccupazione e siano in gravi difficoltà economiche. Entra in vigore dal 1 maggio 2015 in via sperimentale. **Ha durata di sei mesi** ed è pari al **75% del trattamento Naspi**.

Ulteriori modalità sono espone all'art. 15 del decreto.

Dis. Coll.

Art. 16 – L'indennità di disoccupazione per i lavori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa e a progetto.

E' introdotta in via sperimentale per lavoratori disoccupati, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, non pensionati e privi di partita IVA. Debbono far valere almeno:

- iscrizione, in via esclusiva, alla Gestione separata;
- non essere pensionati;
- ed essere privi di partita IVA.

Si debbono far valere **almeno 3 mesi di contribuzione nell'anno precedente**. L'indennità è pari al 75% della retribuzione se questa è inferiore o pari ad €. 1.195,00; se la retribuzione è superiore, l'indennità sempre del 75% cresce ma fino a riferirsi ad una retribuzione imponibile non superiore a €. 1.300,00 (la prestazione non potrà, quindi superare €. 975,00 mensili). Viene corrisposta per un numero di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione presenti nel periodo che va dal primo gennaio dell'anno solare precedente il licenziamento al licenziamento stesso.

Ulteriori modalità sono espone all'art. 16 del decreto.

Prescrizione dei ratei di Dis. Coll.: dalla lettura delle norme sopra riportate si deve dire che questa prestazione **non è soggetta al termine quinquennale** di prescrizione di cui i all'art. 47/bis del D.P.R. 639/70. Infatti questa norma si applica alle prestazioni erogate dalla Gestione delle prestazioni temporanee a favore dei lavoratori dipendenti, mentre nel caso di specie si tratta di lavoratori autonomi con collaborazione coordinata e continuativa o a progetto.

Conseguentemente, in assenza di una normativa speciale applicabile alla fattispecie, riteniamo che per i ratei non liquidati la prescrizione sia **decennale**, mentre per quelli liquidati e messi a disposizione sia **quinquennale**

ALTRE PRESTAZIONI

Lavoratori sospesi (art. 3 comma 17 L.92/2012)

La prescrizione è **quinquennale**

Prestazioni temporanee nei porti (Art. 3 comma 2 L.91/2012)

La prescrizione è **quinquennale**

Frontalieri (L. 5.06.1997 n. 147)

Nella circolare n.50 del 4.4.2013 l'Inps ha fatto presente che, a decorrere dal 1 gennaio 2013, l'indennità di disoccupazione dei lavoratori frontalieri la cui domanda deve essere presentata in via telematica è concessa secondo le disposizioni della 92/2012 (Riforma Fornero) per l'ASPI e la Mini Aspi, alle quali pertanto rimandiamo.

Rimpatriati (l. 402/75)

Decorrenza dal giorno del rimpatrio se la DID è presentata entro 7 giorni; dal giorno della presentazione della DID e presentata dall'ottavo giorno fino al trentesimo giorno. Dal 31° giorno interviene la **decadenza**

L'ANF

La prescrizione è **quinquennale** (già così prevista dall'art. 23 del T.U. 797/1955, ed ora dall'art. 47/bis PR 639/70)

Decorre dal primo giorno del mese di paga nel quale si verificano le condizioni per il riconoscimento del diritto (ad es. matrimonio, nascita di un figlio ecc).

In alcuni casi è richiesta la preventiva autorizzazione dell'Inps.

Il pagamento è effettuato dal datore di lavoro ovvero dall'Inps

Le prestazioni dei fondi di solidarietà (D.L.vo 10.09.2003 n. 176)

Sono quelli previsti dall'art. 3 commi 4/15 della legge 92/2012.

Le norme limitano a definire le finalità di detti fondi che sono quelle di assicurare una tutela in costanza di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa per le cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria e straordinaria.

Prescrizione dei ratei è **quinquennale**

L'ACTIO JUDICATI

Il diritto dell'assistito a percepire una determinata prestazione ovvero il diritto dell'Inps di negare tale prestazione, in caso di ricorso al giudice, può essere sancito da una sentenza.

Tale diritto era soggetto fino a poco tempo fa alla **prescrizione** decennale ex art. 2946 c.c. decorrente dal passaggio in giudicato della sentenza (art. 2945 c.c.).

Infatti, secondo la giurisprudenza, (ex multis Cass. 1995/96 n. 208, 5776/89, 12989/2000 e 2290/2007) una volta formatosi il giudicato, non ha più rilievo il titolo originario del credito accertato, atteso che la ragione giustificativa del diritto è ora il provvedimento giurisdizionale che “nova” il rapporto giuridico originario.

E' però intervenuto il sopra ricordato art. 38 comma 1, lettera d), n. 2, che introdotto l'art. 47/bis nel D.P.R. 639/70.

Tale norma ha dimezzato il termine prescrizione decennale qui sopra richiamato in via generale portandolo a **cinque anni**, e pertanto **per le prestazioni previdenziali, sia pensionistiche che temporanee, il diritto ai ratei 'portato' da una sentenza passata in giudicato si prescrive in cinque anni** .

Questo regime vale sia per la liquidazione integrale ex novo, sia per la riliquidazione di una prestazione già riconosciuta sia pure parzialmente.

Roma 13.01.2015

Avv. Antonio Pellegrini

Avv. Giorgio Antonini

A) TABELLE RIEPILOGATIVE DEI TERMINI

1) TABELLA DEI TERMINI DI DECADENZA E PRESCRIZIONE IN VIGORE FINO AL 06.07.2011 PER I RATEI, DI PRESTAZIONI TEMPORANEE DOVUTE DALL'INPS - in Messaggio Inps n.111 del 2001

PRESTAZIONI A SOSTEGNO DEL REDDITO	DECADENZA (in anni)	PRESCRIZIONE (in anni)
MOBILITA'	-	10
TS/EDILIZIA	-	2
DS (agr. e non agr)	1	10
TS/DS rimpatriati	1	10
TS/DS frontalieri	1	10
ANF – AF	1	5
ML – MAT	1	1
TBC	1	5
Assegno LSU-LPU	-	10

N.B. Gli interessi legali, per le prestazioni previdenziali sopra elencate, decorrono dal 121° giorno dalla data della domanda, anche se incompleta di documentazione, o dalla successiva data di maturazione del diritto.

2) TABELLA DEI NUOVI TERMINI

NUOVA TABELLA DEI TERMINI DECADENZA E PRESCRIZIONE (ex artt. 47 e 47/bis D.P.R. 639/1970 individuate attraverso l'art. 24 L.88/89) IN VIGORE DAL 06.07.2011 PER RATEI DI PRESTAZIONI TEMPORANEE INPS, anche accolte parzialmente

PRESTAZIONI A SOSTEGNO DEL REDDITO	DECADENZA (in anni)	PRESCRIZIONE (in anni)
MOBILITA'	-	5
TS/EDILIZIA	-	5
DS (agr. e non agr)	1	5
TS/DS rimpatriati	1	5
TS/DS frontalieri	1	5
ANF – AF	1	5
ML – MAT	1	5
TBC	1	5
Assegno LSU-LPU	-	5

LEGGE 88/1989 - ARTICOLO N.24

Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti

1. A decorrere dal 1° gennaio **1989**, le gestioni per l'assicurazione contro la **disoccupazione involontaria**, ivi compreso il Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto e per l'assicurazione contro la tubercolosi, la cassa per l'**integrazione guadagni** degli operai dell'**industria**, la cassa per l'integrazione guadagni dei lavoratori dell'**edilizia**, la cassa per l'integrazione salariale ai lavoratori **agricoli**, la cassa unica per gli **assegni familiari**, la cassa per il trattamento di **richiamo alle armi** degli impiegati ed operai privati, la gestione per i trattamenti economici di **malattia** di cui all'articolo 74 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il Fondo per il **rimpatrio** dei lavoratori extracomunitari istituito dall'articolo 13 della legge 30 dicembre 1986, n. 943, ed ogni altra forma di previdenza a carattere temporaneo diversa dalle pensioni, **sono fuse in una unica gestione** che assume la denominazione di "Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti".

2. ... omissis

4. Il bilancio della gestione è unico ed evidenzia per ciascuna forma di previdenza le prestazioni e il correlativo gettito contributivo .

B) Elenco elementi ed informazioni ricorrenti richieste dall'INPS per il riconoscimento delle prestazioni pensionistiche (Art. 46 comma 6 del d.p.r. 639/1970)

Elenco informazioni ricorrenti

In materia di decertificazione restano ferme le disposizioni di cui alla circolare 47 del 27 marzo 2012,

Nel caso in cui al momento della presentazione, la domanda era **completa** di tutti i documenti richiesti a prova degli elementi indicati nel presente elenco, inizia a decorrere il termine entro cui l'Ente è tenuto a provvedere e conseguentemente inizia a decorrere anche il **termine di decadenza** di cui all'art. 47 comma 6 del d.p.r. n. 639/1970 per l'azione giudiziaria avverso il diniego ovvero avverso il riconoscimento parziale della prestazione.

Pensione di vecchiaia, pensione anticipata e supplemento di pensione

- dati anagrafici e codice fiscale del coniuge
- dati sulla situazione assicurativa/contributiva che sono influenti sulla misura della pensione e che non sono presenti nell'estratto contributivo
- dichiarazione di cessazione di qualsiasi tipo di attività di lavoro dipendente
- modulo RED e modulo prestazioni accessorie (integrazione al minimo maggiorazione sociale, benefici combattentistici)
- modulo per particolari agevolazioni di legge e relativa certificazione (incremento anzianità contributiva: per non vedenti o ipovedenti; ex art. 80 comma 3 legge 388/2000; per esposizione all'amianto, per le vittime del terrorismo)
- notizie sulla situazione pensionistica non presenti nel casellario dei pensionati
- notizie sulla situazione assicurativa/contributiva diverse da quelle presenti nel casellario degli attivi
- bollettini di pagamento per: versamenti volontari, riscatto laurea , rendita vitalizia, ricongiunzione, lavoro all'estero
- per gli autoferrotranvieri la dichiarazione del datore di lavoro relativa agli accessori della retribuzione dichiarati pensionabili dall'Istituto.

Pensione ai superstiti

- dati anagrafici e fiscali degli eventuali contitolari
- dati sulla situazione assicurativa/contributiva del *de cuius* che sono influenti per la misura della pensione e che non sono presenti nell'estratto contributivo
- autocertificazione stato civile e stato di famiglia

- in caso di richiedente coniuge divorziato: sentenza di divorzio o successiva pronuncia giudiziale di riconoscimento dell'assegno divorzile e , limitatamente ai casi in cui il *de cuius* abbia contratto successivo matrimonio, la pronuncia giudiziale che definisce la quota di reversibilità tra coniuge superstite ed ex-coniuge divorziato
- dichiarazione di essere a carico del deceduto al momento del decesso e di non svolgere attività di lavoro
- autocertificazione attestante l'iscrizione e la frequenza scolastica in caso di richiedente e/o contitolari studenti universitari
 - modulo RED e modulo prestazioni accessorie (integrazione al trattamento minimo, maggiorazione sociale)
- modulo certificativo dello stato di salute del figlio inabile, compilato da un medico se vengono richieste quote di cotitolarità per figli inabili ovvero moduli identificativo del modello SS3 telematico
- notizie sulla situazione pensionistica non presenti nel casellario dei pensionati

Assegno ordinario di invalidità, pensione di inabilità e supplemento di assegno ordinario di invalidità

- dati sulla situazione assicurativa/contributiva che sono influenti per la misura dell'assegno o della pensione che non sono presenti nell'estratto contributivo
- dichiarazione di cessazione di qualsiasi tipo di attività dipendente o autonoma (per la pensione di inabilità)
- dichiarazione di titolarità rendita Inail
- modulo RED e modulo prestazioni accessorie (integrazione al trattamento minimo. maggiorazione sociale)
- notizie sulla situazione pensionistica non presenti nel casellario dei pensionati
- notizie sulla situazione assicurativa/ contributiva diverse da quelle presenti nel casellario degli attivi
- bollettini di pagamento di: versamenti volontari, riscatto laurea, rendita vitalizia, ricongiunzione, lavoro all'estero.

INDICE ALFABETICO DELLE PRESTAZIONI

<u>actio iudicati (esecuzione delle sentenze)</u>	pag.	49
<u>ambito domestico (infortuni)</u>	pag.	34
<u>aspi</u>	pag.	43
<u>assegno funerario</u>	pag.	38
<u>assegno per il nucleo familiare</u>	pag.	47
<u>assegno ordinario di invalidità</u>	pag.	27
<u>assegno per l'assistenza personale Inps</u>	pag.	26
<u>assegno per l'assistenza personale inail</u>	pag.	37
<u>assegno ordinario di mantenimento</u>	pag.	30
<u>assunzione obbligatoria nelle imprese private</u>	pag.	37
<u>cassa integrazione guadagni ordinaria edile</u>	pag.	41
<u>cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO)</u>	pag.	40
<u>cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS)</u>	pag.	41
<u>cassa integrazione guadagni in deroga</u>	pag.	42
<u>cassa integrazione guadagni in agricoltura</u>	pag.	42
<u>cassa integrazione guadagni in agricoltura in deroga</u> ...	pag.	42
<u>danno biologico</u>	pag.	37
<u>frontalieri</u>	pag.	47
<u>giornalisti</u>	pag.	42
<u>indennità di accompagnamento</u>	pag.	30
<u>indennità di mobilità</u>	pag.	40
<u>indennità giornaliera per infortunio o malattia</u>	pag.	36
<u>indennità per morte o indennità una tantum</u>	pag.	29
<u>integrazione salariale speciale edile legge 451/94</u>	pag.	41
<u>integrazione salariale speciale legge 427/75</u>	pag.	41
<u>invalidità civile cecità, sordità, handicap</u>	pag.	30
<u>lavoratori sospesi</u>	pag.	47
<u>malattia (indennità)</u>	pag.	43
<u>malattie e lesioni da radiazioni ionizzanti</u>	pag.	38
<u>maternità (indennità)</u>	pag.	43
<u>mini aspi</u>	pag.	43
<u>mobilità lunga e prorogata</u>	pag.	40
<u>mobilità in deroga</u>	pag.	42
<u>naspi</u>	pag.	44
<u>aspi</u>	Pag.	46
<u>dis. Coll.</u>	Pag.	46
<u>paternità</u>	pag.	42
<u>pensione di inabilità</u>	pag.	28
<u>pensione di invalidità</u>	pag.	30
<u>pensione di reversibilità</u>	pag.	29
<u>pensione di vecchiaia</u>	pag.	27
<u>pensione indiretta</u>	pag.	29
<u>prestazioni temporanee nei porti</u>	pag.	47
<u>rendita da malattia professionale</u>	pag.	36
<u>rendita di passaggio</u>	pag.	39
<u>rendita per inabilità permanente da infortunio</u>	pag.	36
<u>rendita per inabilità da malattia professionale</u>	pag.	36
<u>rendita superstiti</u>	pag.	37
<u>rimpatriati</u>	pag.	47